



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

SEDUTA DI GIUNTA REGIONALE URGENTE N. 201 DEL 12 NOVEMBRE 2021

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5489 al n. 5490) 3

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 8 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5472

Determinazioni in ordine al recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti» (Rep. atti n. 50/CSR 5 maggio 2021) 4

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 9 novembre 2021 - n. 15124

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dotte scuola – Buono scuola a.s. 2021/2022 33

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 12 novembre 2021 - n. 15347

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza parziale dall'intervento finanziario concesso all'impresa Sonzogni Wilma (P.IVA 04246910162) per la realizzazione del progetto ID 706486 (CUP E17G18000040007) a valere sul bando linea «Intraprendo» e contestuale accertamento della somma di euro 69,76 a valere sull'esercizio finanziario 2021 56

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente unità organizzativa 8 novembre 2021 - n. 15082

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264799 «4C la scuola, la montagna, lo sport» – Valchiavenna. - CUP: F46D16000030001 59

Decreto dirigente unità organizzativa 8 novembre 2021 - n. 15083

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264764 «1C la Scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (progetto integrato I.C. Valchiavenna)» – Valchiavenna - CUP: E86D16005790001 61

Decreto dirigente unità organizzativa 9 novembre 2021 - n. 15084

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264771 «2C la scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (Progetto Integrato Plessi Scolastici Valchiavenna)» – Valchiavenna. - CUP: D96D16000880001 63

Decreto dirigente unità organizzativa 12 novembre 2021 - n. 15370

Avviso «Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41»: proroga del termine al 16 novembre 2021 per la presentazione delle domande 65

Decreto dirigente struttura 11 novembre 2021 - n. 15275

Programma di cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Progetto Welcomtech ID 499236: determinazione finale budget e contributo pubblico 66

D.G. Territorio e protezione civile

Decreto dirigente struttura 10 novembre 2021 - n. 15171

Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi al mantenimento per l'anno 2020 dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale del volontariato di protezione civile, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile. Attivazione della nuova procedura per l'iscrizione, la modifica dei dati e la cancellazione per le organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'ambito del «DBVOL – anagrafica regionale del volontariato» 80

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

Decreto dirigente struttura 10 novembre 2021 - n. 15172

Contributi statali per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato, per la preparazione tecnica dei volontari e per la formazione dei cittadini. Criteri per il riparto dei fondi per il triennio 2019-2021 – Annualità 2021. Definizione degli indirizzi di priorità di livello regionale per le domande da presentare entro il 31 dicembre 2021 per la «Quota regionale» – art. 37 del d. lgs.1/2018 82

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 157 del 8 novembre 2021**

Ordinanza n. 298 del 10 marzo 2017 - Inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del comune di Borgocarbonara (MN) per gli «Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara di Po (MN) – ID N. 16 - Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione dell'anticipazione fino al 50% del contributo definitivo – CUP E36C16000000006. 85

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 201 del 12 novembre 2021

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5489 al n. 5490)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE**

(Relatore l'assessore Bolognini)

Q1 - DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE

5489 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE «RESTART FUTURE: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RINASCITA DEI TERRITORI» AI SENSI DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 5 MAGGIO 2021 REP. N. 45/CU TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI SULLA RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2021 DEL «FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI»

5490 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE «GIOVANI SMART (SPORTMUSICAARTE)», AI SENSI DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 4 AGOSTO 2021 REP. N. 104/CU TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DELL'INCREMENTO PER L'ANNO 2021 DEL «FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI»

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5472

Deferminazioni in ordine al recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti» (Rep. atti n. 50/CSR 5 maggio 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Conferenza tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è l'istituzione deputata ad assicurare il principio costituzionale di «leale collaborazione» tra gli Organi dello Stato e a tal fine:

- promuove il coordinamento della legislazione statale e regionale, nel rispetto delle rispettive competenze;
- emana atti (pareri, intese, accordi, deliberazioni, designazioni) che devono essere recepiti nell'ordinamento regionale;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
- il Regolamento (CE) N. 183/2005 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...];

Visti inoltre:

- l'Accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle P.A. di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica» volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (Rep. Atti n. 2334);
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano sul documento «Linee Guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano», sancita il 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204) e il provvedimento di rettifica del 24 marzo 2009;
- il d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 inerente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;

Considerato che con la suddetta Intesa del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 240/CSR) sono state condivise a livello nazionale le istruzioni operative per la gestione del sistema RASFF e che è stata recepita dalla Regione Lombardia con Circolare n. 4 SAN/2010 del 18 febbraio 2010;

Evidenziato che Il Reg. (CE) n. 178 del 2002, al capo IV, istituisce, sotto forma di rete denominata Rapid Alert System for Food and Feed (di seguito denominata RASFF), un sistema di comunicazione rapida per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi;

Rilevato che il sistema RASFF garantisce il corretto scambio di informazioni tra i membri della rete sia nei casi in cui è identificato un grave rischio (art. 50 c. 2 del Regolamento (CE) 178/2002),

sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente;

Preso atto che la Commissione Europea ha attivato un'applicazione online (iRASFF) attraverso la quale tutti i membri possono inserire e gestire le notifiche sui prodotti che presentano un rischio, fornendo risposte e/o informazioni supplementari (follow-up) e che tale sistema consente ai membri della rete di collaborare in modo efficiente e trasparente;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4299 del 15 febbraio 2021 recante «Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi» (Rep. Atti n. 201/CSR 8 novembre 2018);

Preso atto della nuova Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all'Allegato A;

Rilevato che le linee guida (L.G.) in parola introducono nuove modalità operative e concorrono a rendere più uniformi le procedure utilizzate dalle autorità competenti italiane, in particolare:

- sono state aggiornate le modalità per la classificazione e la trasmissione dei diversi tipi di notifiche e fissate regole comuni relative ai compiti e alle responsabilità dei punti di contatto;
- sono state precisate le modalità di gestione dei reclami dei consumatori;
- sono state fornite indicazioni per la corretta gestione della rintracciabilità;
- sono state introdotte indicazioni sulla gestione informatizzata dell'Assistenza Amministrativa;
- è stato ribadito che non rientrano nel campo di applicazione delle L.G. i criteri microbiologici di igiene di processo e le frodi commerciali che non rappresentano un rischio effettivo o potenziale per il consumatore;

Preso atto che il «Sistema di allerta» coinvolge i punti di contatto (PdC) dei tre livelli in cui è articolata l'Autorità Competente italiana:

- Ministero della Salute,
- Regione/Provincia Autonoma,
- Autorità competente locale (ATS);

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che è opportuno rimandare a successivi atti delle competenti strutture della D.G. Welfare l'eventuale approvazione di ulteriori documenti esplicativi che si rendessero necessari al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza del Sistema di allerta rapido per alimenti, mangimi e materiali a contatto con alimenti (MOCA);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamata la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura», ed in particolare:

- il RA «Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione e sicurezza alimentare»,
- il RA «Incremento della tutela della salute e sicurezza del lavoratore/del consumatore/del cittadino»,

che prevedono l'attuazione delle misure di monitoraggio e sorveglianza sanitaria di alimenti, mangimi e MOCA;

Richiamato il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023 (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, che inserisce il «sistema rapido di allerta per alimenti, mangimi e MOCA» nella rete di epidemio-

sorveglianza nonché tra gli strumenti del processo di comunicazione esterna;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 recante «Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti".

Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 maggio 2021;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della Legislazione Alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della Sicurezza Alimentare, e, in particolare, il capo IV riguardante il sistema di allerta rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

VISTO il regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTO il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, inerente le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della



*Presidenza del Consiglio dei Ministri***CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO**

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO l'Accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti della Regioni e delle Province Autonome sul documento recante "Linee guida ai fine della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n.178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (Rep. Atti n. 2334);

VISTA l'Intesa sancita il 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" e il provvedimento di rettifica del 24 marzo 2009;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni concernente "Le Linee Guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" dell'8 novembre 2018 (Rep. Atti n. 201/CSR);

VISTA la nota del 10 agosto 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto e le relative Linee Guida, al fine di sancire apposita Intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota del 12 marzo 2021, diramata dall'Ufficio di Segreteria in pari data, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha trasmesso osservazioni e proposte di modifiche al testo del provvedimento in parola;

VISTA la nota del 12 aprile 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento che recepisce le osservazioni e le modifiche proposte dalle Regioni e che è stata diramata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 13 aprile 2021;

VISTA la nota del 19 aprile 2021, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha espresso formale assenso tecnico sul testo del provvedimento come modificato;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul documento in epigrafe nel testo diramato il 13 aprile 2021;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti", di cui all'allegato A, all'allegato operativo e all'Allegato elenco clienti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI, MANGIMI E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel corso degli ultimi anni il sistema RASFF ha subito diversi interventi normativi da parte del legislatore europeo finalizzati a garantirne il corretto funzionamento sia nei casi in cui è identificato un grave rischio così come definito nell'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 178/2002, sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete. A tale scopo sono state definite le modalità per la classificazione e la trasmissione dei diversi tipi di notifiche e fissate regole comuni relative ai compiti e alle responsabilità dei punti di contatto, incluso il ruolo di coordinamento e verifica svolto dalla Commissione europea. A tal riguardo, diventa essenziale, ai fini dell'adozione di misure appropriate a tutela della salute pubblica, l'identificazione e la diffusione, da parte della Commissione europea, delle informazioni su operatori, pericoli e Paesi che ricorrono frequentemente nelle segnalazioni del sistema d'allerta.

Inoltre, in ambito nazionale diversi sono stati i chiarimenti forniti di volta in volta alle autorità di controllo sulle modalità di gestione delle singole notifiche per uniformare l'applicazione della normativa vigente. Pertanto, anche alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione operativa del sistema d'allerta nazionale, emerge la necessità di modificare ed integrare la precedente Intesa Stato Regioni mediante la predisposizione di un protocollo operativo aggiornato.

Le presenti linee guida si applicano ogni qual volta esista un rischio per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA).

Per l'attivazione del sistema d'allerta occorre fare riferimento, per l'individuazione del livello del rischio, ai criteri enunciati nelle procedure operative standard emanate dalla Commissione europea e ripresi nell'allegato operativo. Allo scopo di agevolare la corretta applicazione di tali procedure, nell'allegato operativo sono riportati elementi guida di cui può avvalersi l'autorità competente per la corretta gestione del sistema. L'allegato operativo può essere modificato con successive note ministeriali sentite le Regioni.

Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato.

Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del Reg. CE 178/2002).

Sono esclusi dal campo di applicazione:

- a) criteri microbiologici di igiene di processo;
- b) frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.

2. DEFINIZIONI



Ai fini della presente intesa si applicano le definizioni di cui al Regolamento (CE) 178/2002, al Regolamento (UE) 2019/1715 e al Regolamento (UE) 625/2017 ai quali pertanto si rimanda. Per una più facile lettura e applicazione del documento si riportano comunque alcune definizioni.

Rete AAC: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti;

Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;

Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti, dei mangimi e dei MOCA e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;

Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;

e-commerce: il commercio elettronico, ovvero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti messi a disposizione degli utenti in rete;

Follow-up: informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;

Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti, mangimi o MOCA a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata Impresa): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi;

iRASFF: piattaforma di notifica elettronica ed interattiva al sistema unico che attua le procedure del RASFF e dell'Assistenza Amministrativa (AAC);

Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA): quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, film plastici, etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico;

Notifica di allerta: una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in una o più Regioni o in uno più Paesi membri;

Notifica di informazione: una notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in una o più Regioni o in uno più Paesi membri;

- a) notifica di informazione per follow-up: notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in una o più Regioni o in uno o più Paesi membri;



- b) **notifica di informazione per attenzione:** notifica di informazione relativa a un prodotto che:
- è presente solo nella regione o nel paese membro notificante; o
 - non è stato immesso sul mercato; o
 - non è più sul mercato;

Notifica di respingimento alla frontiera: notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all'articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

Notifica di notizie (NEWS): una notifica nell'IRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;

Operatore del settore (OS): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione nell'impresa posta sotto il suo controllo (Impresa del settore alimentare, dei MOCA e dei mangimi);

Pericolo o elemento di pericolo: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale, sul benessere degli animali o sull'ambiente;

Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore;

Punti di contatto della Rete: la rete nazionale si articola in Punto di contatto Nazionale, Regionale e Locale;

Sistema di allerta rapido (RASFF o Rapid Alert System for Food and Feed): è un sistema organizzato sotto forma di rete gestito dalla Commissione i cui membri sono: gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha lo scopo di scambiare rapidamente informazioni a seguito di riscontro di alimenti, mangimi o materiali a contatto che rappresentano un rischio diretto e indiretto per la salute umana, animale e per l'ambiente;

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di un materiale od un oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti o di una sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;

Rischio: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, in conformità all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, o un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;

Ritiro dell'alimento/MOCA/mangime: qualsiasi misura atta a garantire l'indisponibilità sul mercato di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, in qualsiasi fase della distribuzione esso si trovi;

Richiamo dell'alimento/MOCA/mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta al consumatore finale/utente del mangime (allevatore o detentore degli animali) da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;



3. PUNTI DI CONTATTO

Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i punti di contatto (PdC) dei tre livelli in cui è organizzata l'autorità competente.

Il Ministero della Salute è il punto di contatto nazionale del sistema RASFF, attraverso la struttura appositamente individuata, unica interfaccia con i PdC regionali.

Ciascuna Regione/Provincia autonoma individua il proprio PdC regionale/provinciale quale riferimento per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete, relativamente alle finalità del RASFF.

L'autorità competente locale individua i propri PdC in funzione alle disposizioni specifiche emanate a livello Regionale/Provinciale.

Il Ministero della Salute mantiene aggiornato l'elenco dei PdC regionali/provinciali ed è cura di ciascun punto di contatto comunicare tempestivamente ogni variazione del personale referente (nominativo, qualifica, recapito telefonico, e-mail e cellulare di emergenza).

Con cadenza almeno annuale il Ministero trasmette a tutti i PdC le informazioni aggiornate.

Una Regione o una Provincia Autonoma possono demandare, del tutto o in parte, le funzioni del PdC regionale alle proprie Autorità competenti locali, in tal caso la Regione o la Provincia Autonoma deve comunque garantire la corretta funzionalità del sistema di allerta.

Tutti i PdC devono garantire la disponibilità di personale raggiungibile al di fuori dell'orario d'ufficio per le comunicazioni di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

4. COMPETENZE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI

Il presente paragrafo ha lo scopo di definire le modalità di gestione del sistema di allerta, per le Autorità Sanitarie Locali, fermo restando che gli alimenti, i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e i mangimi non conformi alle disposizioni normative vigenti dovranno essere sottoposti ai provvedimenti previsti dalle stesse, indipendentemente dall'attivazione del sistema di allerta.

1. Attivazione del sistema di allerta

La creazione di una notifica nel sistema di allerta è compito dell'Autorità competente locale in seguito al realizzarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) Controllo ufficiale presso OS

a seguito di verifiche condotte nell'ambito di attività ispettive/audit/campionamento nel corso delle quali si rilevano evidenze di non conformità su prodotto che non è più sotto il controllo dell'OS.

Campionamento

si evidenzia che per quel che concerne l'attività di campionamento non dovrà essere sottoposto ad ulteriore indagine un medesimo lotto risultato non conforme, mentre verrà valutata, caso per caso e in funzione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali su lotti diversi dello stesso prodotto.

b) Autocontrollo OS



l'OS deve valutare, in caso di non conformità, se il prodotto è "a rischio" ai sensi del Reg. (CE) 178/2002 e agire per tutelare la salute pubblica nonché informare l'Autorità competente. L'Autorità competente, una volta venuta a conoscenza della problematica, valuta le attività condotte dall'OS e, in analogia a quanto descritto al punto precedente, attiva il sistema di allerta.

c) Gestione reclamo consumatore

come regola generale, la denuncia di un consumatore per il rinvenimento di un prodotto non conforme non attiva il sistema di allerta.

Tuttavia, è facoltà delle Autorità competenti locali valutare se la non conformità denunciata costituisca motivo per determinare l'attivazione del sistema di allerta, eventualmente procedendo a campionamento ufficiale su confezione integra. A tal fine è necessario che il consumatore fornisca precise indicazioni sul prodotto (modalità d'acquisto, di conservazione e gestione) per consentire le opportune valutazioni all'autorità competente locale.

d) Malattia trasmessa da alimenti (MTA)

In caso di MTA dovuta a prodotti immessi sul mercato, compresa la somministrazione, viene attivato il sistema d'allerta qualora sia individuato, analiticamente e/o tramite indagini epidemiologiche, il prodotto risultato all'origine dell'episodio tossinfettivo. Per alcuni microrganismi patogeni si fa riferimento ai protocolli specifici stilati dal Ministero.

2. Verifiche su OS

A. Gestione liste distribuzione

- a) Acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente nel formato elettronico richiesto dalla Commissione Europea, avendo cura di verificarne la completezza e congruità (indirizzi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto in entrata/uscita, data della transazione, n. documento di trasporto e/o fattura d'acquisto).
- b) Nel caso di prodotti commercializzati all'estero, acquisire anche la prevista documentazione intra/extra comunitaria.
- c) Non vanno riportate le indicazioni relative ai prezzi o altre informazioni che violino il capitolo "trasparenza e riservatezza" dell'allegato operativo.
- d) L'operatore deve fornire all'autorità competente la documentazione sulla tracciabilità del prodotto e la dovuta collaborazione per favorire i controlli ufficiali sulle procedure di ritiro/richiamo, pertanto le liste di distribuzione non devono riportare le sedi legali, ma le sedi operative dei destinatari del prodotto. Nell'acquisire la documentazione relativa all'allerta, è opportuno che l'autorità competente imponga all'operatore la consegna di liste di distribuzione complete, corredate delle sedi operative di destinazione del prodotto.

A tale proposito è opportuno che i controlli ufficiali sulla tracciabilità accertino anche la capacità dell'operatore di fornire, senza indebito ritardo, adeguate informazioni sulla distribuzione del prodotto.

B. Verifica sul ritiro/richiamo dei prodotti

- a) verificare l'immediato avvio da parte dell'operatore delle procedure di ritiro e se del caso richiamo dal mercato del prodotto non conforme sulla base delle modalità dal medesimo stabilite e acquisire ogni informazione utile alla verifica dell'efficacia di tali procedure, soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in corso di precedenti controlli ufficiali. Verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche avvalendosi dei documenti di trasporto, di fatture commerciali, o altra documentazione pertinente.



E' facoltà dell'autorità competente condurre una verifica con sopralluogo a campione tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- il rischio;
- il periodo di vita commerciale del prodotto;
- l'ampiezza della rete di commercializzazione;
- la fascia di popolazione a cui sono destinati i prodotti;
- l'affidabilità dell'operatore accertata in corso di precedenti controlli;
- la tipologia di OS (commercio al dettaglio, commercio non al dettaglio).

L'autorità competente effettua la verifica su tutti i destinatari del prodotto ove con la modalità di verifica a campione abbia riscontrato inadempienza sull'attività di ritiro dell'OS, nonché quando siano interessati alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini (Reg. UE 127/2016).

- b) segnalare, al proprio punto di contatto regionale, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto);
- c) verificare la gestione del prodotto anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
- d) disporre, in caso di inadempienza dell'OS, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute pubblica (es. richiamo, sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di ritiro, ecc.).

C. Verifica sul produttore

L'autorità competente locale predispose una relazione a seguito delle verifiche effettuate presso l'OS dove ha avuto origine la non conformità che ha generato la notifica e la rende disponibile in iRASFF.

3. Gestione flussi informativi

A. Creazione notifica originale in applicativo iRASFF

- a) In funzione della propria organizzazione, a seguito delle attività di cui al punto 1, viene creata una notifica, dandole adeguata classificazione (in accordo con le procedure operative standard della Commissione);
- b) La creazione di una notifica di allarme deve avvenire senza indebito ritardo e comunque entro le 48 h dal momento in cui si è informati del rischio;
- c) nel caso di prodotto scaduto o comunque non più in commercio, la notifica deve essere comunque generata per consentire alla AC sul produttore le opportune verifiche/valutazioni. Le liste distributive non dovranno essere allegate ma eventualmente fornite su esplicita richiesta di un'altra AC, nazionale o extra nazionale.

B. Follow-up

- a) Ogni qual volta una AC acquisisca informazioni aggiuntive rispetto ad una notifica originale, queste, dovranno essere inserite sul sistema informativo, ad esempio:
 - il prodotto è stato ulteriormente distribuito;
 - le misure intraprese;
 - il prodotto è in vendita in quanto non è stata attivata la procedura di ritiro;
 - estensione del sistema di allerta ad altri lotti o prodotti a seguito dell'acquisizione di nuove informazioni o dell'impiego della matrice originariamente coinvolta per la produzione di altri alimenti;
 - nuovi dati analitici (es. a seguito della tipizzazione del patogeno).



b) Qualsiasi informazione utile alla gestione della notifica, compresa la relazione a seguito delle verifiche effettuate sul produttore di cui al punto 2.3, dovrà essere inserita sul sistema informativo.

C. Comunicazione con il punto di contatto regionale

a) il riscontro di non conformità nelle procedure di ritiro dovrà essere reso noto al PdC regionale e eventualmente alle altre Autorità competenti locali territorialmente coinvolte, al fine di consentire ulteriori verifiche e di assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.). Le non conformità rilevate dovranno essere comunicate al PdC regionale fornendo, ad esempio, le seguenti informazioni:

- la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
- la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro e/o il richiamo del prodotto;
- la ditta (cliente) ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/ fornitura non pervenuta);
- l'indirizzo del cliente non è corretto;
- l'OS fornitore/proprietario del marchio non ha predisposto il ritiro e/o il richiamo.

b) gli esiti degli accertamenti relativi al prodotto oggetto di ritiro e all'efficacia del sistema di rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:

- il prodotto è stato ritirato;
- il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
- il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale.

Sulla base di quanto sopra non sono considerate sufficienti esiti del tipo: «il prodotto non è stato reperito» senza ulteriore motivazione.

Le modalità di comunicazione tra i PdC locali e i PdC della Regione/provincia autonoma sono da queste definite con propria procedura.

D. Gestione del richiamo

Le modalità di pubblicazione del richiamo sul portale ministeriale (modello e procedura) sono codificate da specifica procedura e disponibili sul medesimo portale.

La pubblicazione sul portale del Ministero della Salute deve essere preceduta dalla creazione di una notifica e deve avvenire in tutti i casi di coinvolgimento di Paesi Esteri in cui vi sia anche una distribuzione nazionale.

Le modalità di comunicazione del richiamo saranno commisurate tenendo conto dell'ampiezza della distribuzione del prodotto per esempio: portale del Ministero della Salute, sito ufficiale dell'OS, cartello presso punti vendita, media, social network; le modalità non si escludono le une con le altre.

E. Gestione revoca allerta

L'AC che ha attivato la notifica può disporre la revoca della stessa sulla base dell'acquisizione di informazioni circostanziate o quando ritenga che siano venute meno le condizioni che avevano portato alla sua attivazione.




5. COMPETENZE DELLA REGIONE (PUNTO DI CONTATTO REGIONALE)

Il Punto di Contatto regionale provvede al coordinamento efficace delle attività relative ad una notifica; tiene i rapporti con le autorità competenti locali del proprio territorio, i laboratori ufficiali, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome coinvolte, garantendo la tempestività dell'informazione.

A tal riguardo, il punto di contatto regionale, in funzione della propria organizzazione, mette in atto le seguenti azioni:

1. provvede, per il tramite dell'applicativo informatico della Commissione Europea (iRASFF), a:
 - A. effettuare una valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le notifiche per informazione mediante la verifica dei seguenti elementi:
 - a) -completezza e coerenza della documentazione;
 - b) -corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
 - c) -adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
 - B. verificare la correttezza formale della compilazione del format e della documentazione allegata, in particolare:
 - a) la corretta compilazione della scheda di notifica che deve riportare almeno le informazioni essenziali previste dalle linee guida comunitarie;
 - b) la documentazione ricevuta a corredo della notifica che deve essere chiara, leggibile, completa e conforme a quanto stabilito dalla presente Intesa. Nel caso non siano immediatamente disponibili i documenti richiesti è possibile trasmetterli in un secondo tempo, purché siano evitati indebiti ritardi;
 - c) che le informazioni riportate nella scheda di notifica siano coerenti con la documentazione allegata (ad es.: quantitativo, n. lotto, date di spedizione, etc.) e che sia adeguatamente giustificata anche mediante richiamo della pertinente norma violata.
 - C. validare e inviare tempestivamente le notifiche/fup inserite in iRASFF.
2. provvede, per il tramite di e-mail, a:
 - A. comunicare le notifiche/follow up al PdC nazionale e ai PdC regionali interessati;
 - B. trasmettere ai PdC regionali interessati e al PdC nazionale eventuali non conformità riscontrate nell'ambito della verifica sul ritiro e/o richiamo del prodotto oggetto d'allerta;
 - C. trasmette ai PdC locali interessati, della propria regione le informazioni pervenute dai PdC regionali e dal PdC nazionale;
3. se del caso, assicura la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute del richiamo e l'aggiornamento delle informazioni previste da parte di OS ubicati nel territorio di competenza verificandone la correttezza formale e la coerenza delle informazioni pubblicate (lotto, denominazione commerciale, data di scadenza, etc.) che devono coincidere con quelle del prodotto oggetto di allerta. Inoltre, facendo seguito alla richiesta dell'OS verifica che sussistano le condizioni per la revoca del richiamo.
4. Analizza i dati delle notifiche gestite annualmente al fine di indirizzare e programmare l'attività di controllo ufficiale.
5. In funzione della propria organizzazione, assicura che l'elenco dei PdC locali siano aggiornati e condivisi tra i PdC stessi.



6. Può organizzare e promuovere incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo l'approccio della gestione delle notifiche sul territorio di propria competenza.



6. COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Il punto di contatto nazionale per il sistema di allerta provvede:

1. allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2. alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le notifiche per informazione sia nazionali che di quelle comunitarie mediante la verifica dei seguenti elementi:
 - A. completezza e coerenza della documentazione;
 - B. corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
 - C. adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
3. alla validazione della notifica;
4. alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della Commissione (Sante-Rasff) delle informazioni acquisite e degli esiti delle verifiche pervenute dai punti di contatto regionali (follow up);
5. elabora rapporti annuali (report) relativi alle allerte gestite.
6. organizza e promuove incontri ed attività di formazione finalizzati a rendere omogeneo l'approccio della gestione delle notifiche di allerta sul territorio nazionale.

Il punto di contatto nazionale può:

1. procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le Autorità regionali, alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate, e, se del caso, disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente;
2. richiedere, ove necessario, il supporto tecnico-scientifico degli uffici competenti del Ministero, dell'Istituto Superiore di sanità, e eventualmente di altri Enti o organismi scientifici;
3. comunicare al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati;
4. coordinare, di concerto con le Autorità sanitarie regionali o delle Province Autonome e con i Centri Nazionali Antiveleno, le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di avvelenamento o di intossicazione;
5. effettuare visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le Autorità sanitarie regionali o delle Province autonome.



ALLEGATO OPERATIVO

A. CASI IN CUI IL RASFF NON TROVA APPLICAZIONE

Il RASFF non si applica se non sussiste un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai mangimi e ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, né un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente in relazione ai mangimi.

Ovviamente, indipendentemente dal rischio rappresentato, nei casi in cui gli alimenti o i mangimi non siano conformi alle norme applicabili, le autorità competenti hanno l'obbligo di intervenire applicando le disposizioni normative vigenti.

L'elenco sotto riportato ha scopo meramente illustrativo e non pregiudica la possibilità per le autorità competenti di valutare diversamente i casi sottoposti alla loro attenzione.

Di seguito sono elencati alcuni casi in cui non è prevista l'attivazione del sistema RASFF:

- a) assenza di un rischio diretto o indiretto per la salute umana nonostante siano state riscontrate scarse condizioni igieniche, deterioramento o infestazioni da insetti che potrebbero rendere gli alimenti o mangimi inadatti al consumo: per esempio, non sussiste alcun rischio se gli alimenti o i mangimi interessati non possono essere consumati;
- b) prodotti alimentari o mangimi con parassiti vivi che non rappresentano un problema di salute pubblica e prodotti che sono evidentemente contaminati da parassiti morti;
- c) interruzione della catena del freddo o esposizione degli alimenti a temperature non corrette durante il magazzinaggio o il trasporto senza che ciò comprometta la sicurezza degli alimenti interessati;
- d) presenza negli alimenti o nei mangimi di sostanze non autorizzate, se da una valutazione del rischio emerge che, alle concentrazioni riscontrate, la sostanza non comporta un rischio per la salute umana o, nel caso dei mangimi, rischio per la salute degli animali o per l'ambiente;
- e) superamento del limite di legge di una sostanza, se da una valutazione del rischio emerge che, alle concentrazioni riscontrate, la sostanza non comporta un rischio per la salute umana o, nel caso dei mangimi, rischio per la salute degli animali o per l'ambiente;
- f) presenza di un nuovo prodotto alimentare non autorizzato, se una valutazione del rischio stabilisce che esso non rappresenta un rischio per la salute umana;
- g) alimenti o mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi, qualora l'immissione sul mercato sia stata autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003;
- h) uso di sostanze non autorizzate nei materiali a contatto con gli alimenti per le quali è stato redatto un elenco a livello UE se la quantità delle sostanze che possono migrare non comporta un rischio per la salute umana;
- i) presenza di materiali a contatto con gli alimenti che determinino alterazioni inaccettabili della composizione o delle proprietà organolettiche, se tali alterazioni non comportano un rischio per la salute umana;
- j) presenza di etichette, pubblicità o presentazioni inesatte o fuorvianti di un alimento, un mangime o un materiale a contatto con gli alimenti, purché ciò non comporti un rischio potenziale o effettivo per la salute di determinati consumatori o gruppi di consumatori;
- k) certificati sanitari o relazioni analitiche certificate inadeguati o assenti, se le irregolarità nella documentazione non comportano rischi, per esempio in caso di frodi.
- l) calcolo del rischio dei livelli di fitofarmaci con il modello PRIMo che non evidenzia una tossicità acuta e cronica per la salute dell'uomo. Il superamento dei limiti massimi dei residui (LMR) sarà gestito come non conformità.



B. CASI IN CUI UN RISCHIO RICHIEDE O POTREBBE RICHIEDERE UN'AZIONE RAPIDA IN UN ALTRO PAESE MEMBRO (NOTIFICHE DI ALLERTA)

Una notifica RASFF è richiesta in caso di:


- a) alimenti o mangimi contenenti sostanze vietate a norma della legislazione dell'Unione europea o nazionale; sostanze per le quali sia stato fissato un valore di riferimento per interventi (RPA) a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 o della decisione 2005/3413, soltanto se l'RPA è stato raggiunto o superato;
- b) alimenti o mangimi contenenti sostanze non autorizzate dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale in riferimento ai quali una valutazione del rischio dimostri che la sostanza presenta un grave rischio per la salute umana o, nel caso dei mangimi, per la salute degli animali o per l'ambiente alle concentrazioni riscontrate;
- c) alimenti contenenti residui di antiparassitari o metaboliti derivanti dalla loro degradazione, per i quali l'assunzione prevista a breve termine sia superiore alla dose acuta di riferimento (DAR) per la sostanza riscontrata;
- d) alimenti contenenti sostanze potenzialmente mutagene o cancerogene (gruppi IARC 1, 2A e 2B) o sostanze tossiche per la riproduzione, per le quali la concentrazione riscontrata superi uno dei limiti fissati nella legislazione dell'Unione o, in sua assenza, un limite fissato nella legislazione nazionale, a meno che una particolare valutazione del rischio non consenta di definire una soglia di allerta più alta;
- e) alimenti contenenti sostanze potenzialmente mutagene o cancerogene (gruppi IARC 1, 2A e 2B) o sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non sia stato fissato alcun limite di legge ma l'assunzione prevista a breve termine superi la dose acuta di riferimento (DAR) o la dose giornaliera tollerabile (DGT) o il margine di esposizione (MOE) sia troppo basso se si tiene conto dell'assunzione prevista a breve termine;
- f) alimenti in cui il tipo, il numero o la quantità di funghi, batteri o di loro tossine, tossine algali, prodotti metabolici, virus o prioni superi i parametri di sicurezza alimentare definiti nella legislazione dell'UE o qualsiasi parametro di sicurezza alimentare nazionale debitamente notificato alla Commissione europea e da questa approvato;
- g) presenza di parassiti vivi negli alimenti che possano rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori in quanto, prima del consumo, non sono stati sottoposti a un trattamento adeguato a inattivarli;
- h) alimenti in cui la radioattività massima cumulata (di, per esempio, Cs-134 e Cs-137) superi i livelli massimi fissati nella legislazione dell'UE o nazionale;
- i) prodotti alimentari preconfzionati in cui la presenza di un ingrediente allergenico non compaia in etichetta, come previsto dal regolamento (UE) 1169/2011;
- j) alimenti o mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali una valutazione scientifica del rischio dell'EFSA dimostri che presentano un grave rischio per la salute umana o, nel caso dei mangimi, un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente;
- k) uova da consumo prodotte in un allevamento nel quale sono state individuate salmonelle rilevanti come da piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli.



C. ALCUNI CASI IN CUI PUÒ ESSERE RICHIESTA UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AD HOC.

1. Per quanto riguarda gli alimenti:

- a) alimenti contenenti sostanze diverse da quelle sopra elencate, che superano il livello massimo previsto dalla legislazione dell'Unione o, ove tale livello non sia stato definito, un livello massimo fissato nella legislazione nazionale o in una norma internazionale;
- b) alimenti contenenti sostanze usate senza autorizzazione e/o in violazione di un obbligo di approvazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione o nazionale;
- c) alimenti contenenti residui di antiparassitari o metaboliti derivanti dalla loro degradazione per i quali non sia stata fissata una DAR (salvo i casi in cui la DAR non sia stata considerata necessaria o applicabile) ma per i quali sia stata definita una dose giornaliera ammissibile (DGA) e l'assunzione prevista a breve termine superi la DGA;
- d) alimenti in cui siano presenti, per tipo, numero o quantità, funghi o tossine fungine, batteri o loro tossine, tossine algali, prodotti metabolici, virus o prioni in concentrazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativamente accresciuto di malattia, tenendo conto delle normali condizioni d'uso degli alimenti in questione da parte dei consumatori;
- e) alimenti che presentano un rischio fisico per la salute umana, soprattutto corpi estranei;
- f) alimenti pronti al consumo che sono stati esposti a importanti interruzioni della catena del freddo che li hanno resi poco sicuri;
- g) alimenti per i quali non siano stati effettuati o siano stati effettuati in maniera inadeguata i controlli obbligatori per l'individuazione di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana;
- h) prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (alimenti per l'infanzia, alimenti per pazienti sottoposti a cure mediche ecc.) che non soddisfano i requisiti in materia di composizione stabiliti per l'uso previsto;
- i) alimenti a cui sono stati aggiunti minerali o vitamine il cui consumo giornaliero porterebbe al superamento di un livello di assunzione massimo tollerabile per una o più vitamine o per uno o più sali minerali aggiunti;
- j) alimenti che sono stati contaminati dal contatto con materiali e oggetti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- k) materiali a contatto con gli alimenti, come definiti nel regolamento (CE) n. 1935/2004, che non sono adatti a essere usati a contatto con gli alimenti (per esempio, superamento dei limiti di migrazione);
- l) alimenti o materiali a contatto con gli alimenti in riferimento ai quali la descrizione o la presentazione riportata sull'etichetta o sulla confezione possono comportare un rischio per la salute dovuto agli alimenti se usati come descritto o in merito ai quali vi siano informazioni insufficienti a consentirne l'uso sicuro;
- m) alimenti non adatti al consumo umano perché deteriorati o perché ottenuti da ingredienti inadatti o per qualsiasi altro motivo che possa comportare un rischio diretto o indiretto per la salute umana, a meno che non siano palesemente non consumabili;
- n) nuovi prodotti alimentari non autorizzati per i quali l'EFSA abbia formulato un parere sfavorevole o non abbia potuto trarre conclusioni definitive o per i quali non sia disponibile un parere dell'EFSA;
- o) alimenti geneticamente modificati non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali l'EFSA abbia formulato un parere sfavorevole o non abbia potuto trarre conclusioni definitive o per i quali non sia disponibile un parere dell'EFSA;
- p) qualsiasi altro pericolo, compresi i pericoli emergenti, che richiedano una valutazione del rischio che stabilisca se sussista un grave rischio diretto o indiretto.



2. Per quanto concerne i mangimi:

- a) presenza o utilizzo di principi farmacologicamente attivi al di fuori delle condizioni autorizzate;
- b) qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richieda una valutazione del rischio che stabilisca se sussista un grave rischio diretto o indiretto;
- c) presenza di parassiti vivi nei mangimi che possano rappresentare un pericolo per la salute degli animali in quanto, prima del consumo, non sono stati sottoposti a un trattamento adeguato ad inattivarli.

D. ALBERO DECISIONALE EUROPEO

L'albero decisionale è uno strumento in grado di aiutare i membri della rete ad applicare le definizioni di notifica di allerta e notifica di informazione, ma anche di guidare gli stessi nella decisione di effettuare o meno le notifiche nell'ambito del sistema RASFF.

Tale decisione si deve prendere in merito alla gravità del rischio sulla base di una valutazione del rischio stesso (che ricade sull'autorità che intende attivare la notifica). Quando il rischio è definito serio, la notifica RASFF è obbligatoria. La classificazione delle notifiche, invece, dipenderà dalla possibile presenza del prodotto sul mercato (sia in ambito comunitario che nazionale).



Se il rischio è serio e il prodotto è immesso sul mercato si procede con una notifica di allerta in cui è necessaria un'azione rapida.

Nel caso in cui il rischio è serio e la distribuzione riguarda un paese terzo ma non un altro stato membro, la notifica è classificata come information for attention.

Quando il rischio viene valutato come non serio o indeciso, il prodotto è presente sul mercato (nazionale o di altri paesi membri) e le informazioni sulla natura del rischio sono utili ai fini del controllo di alimenti e mangimi, la notifica è classificata come notifica di information for follow up.



Albero decisionale europeo



E. RINTRACCIABILITÀ

Il Regolamento (CE) 178/2002 all'articolo 18 fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per raggiungere tale obiettivo. L'articolo 5 del Decreto Legislativo 29/2017 stabilisce l'obbligo per gli Operatori economici di garantire la rintracciabilità dei MOCA.

Si ricorda che l'accordo 20 luglio 2005, alla luce degli artt. 17, 18, 19 e 20 del Regolamento CE 178/2002, ed in funzione dell'obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni d'emergenza) del medesimo regolamento, ha già fornito indicazioni per:

- a. gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sull'applicazione delle norme della rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti e dei mangimi;
- b. gli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalità di conduzione dei controlli per la verifica dell'efficacia delle procedure di rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti.

Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.

1. Gli operatori devono pertanto:
 - predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori e di tutti i destinatari dei prodotti;
 - predisporre dei sistemi che consentano di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.
2. I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:
 - individuare i fornitori diretti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (rintracciabilità a monte);
 - individuare le imprese alle quali sono stati forniti i propri prodotti, come definito al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a valle);
 - mettere a disposizione delle aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti.
3. Le autorità competenti devono verificare che l'operatore abbia messo in atto le procedure per garantire la completa tracciabilità a monte e a valle. Devono in particolare acquisire i nomi e gli indirizzi dei fornitori per individuare l'origine del prodotto e dei clienti fino alla vendita/somministrazione al consumatore finale e inserire tali informazioni in iRASFF provvedendo a comunicarle anche via email ai punti di contatto interessati.

Quindi per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi occorrerà considerare tutti gli aspetti della corretta e piena tracciabilità come un unico processo delle fasi della filiera a partire dalla produzione.

È altresì opportuno che alcune tipologie di prodotti siano accompagnati, lungo la loro tracciabilità, anche da informazioni sull'esistenza di studi di shelf-life.

Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare. Appare necessario sottolineare che nei commi 2 e 3 dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 viene usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito ..." e "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito...".



Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o mangimistico, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima: es. il raccogliitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui ha ricevuto il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare esclusivamente le imprese a cui ha ceduto il prodotto o il mangime.

Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art. 18, ma non il comma 3.

Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una rintracciabilità del prodotto a monte ed a valle, ai fini di una migliore gestione della rintracciabilità, è opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni miscelando, aggregando, confezionando ecc., materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti.

Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il consumatore o per gli animali, e l'operatore del settore alimentare, dei mangimi o dei MOCA non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia stato l'ingrediente, la materia prima o il prodotto, che ha determinato il rischio sanitario, si renderà necessario allargare l'azione di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di ritiro/riciamo tutti i prodotti potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di risorse economiche, sia private che pubbliche, ed eventuale possibilità di oneri aggiuntivi a carico degli operatori, derivanti da controlli supplementari effettuati dalle autorità di controllo.

Un sistema di rintracciabilità interna, che consente di collegare le materie prime con i prodotti finiti, facilita l'operatore nelle proprie procedure, consentendogli, nel caso in cui dovesse essere necessario per alimenti/mangimi/MOCA a rischio per la salute del consumatore, di effettuare ritiri mirati dei prodotti che condividono lo stesso rischio sanitario e di limitare, pertanto, il quantitativo di prodotti da ritirare.

È, pertanto, l'operatore, in base alle proprie scelte aziendali, che decide se istituire o meno un sistema di rintracciabilità interna

Bisogna, tuttavia, considerare e sottolineare quanto disposto all'art. 14, comma 6: "se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio, a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio".

Analogamente per il settore dei mangimi, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 15, comma 3 del Regolamento 178/2002 e per i MOCA quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 29/2017.

Il comma 4 dell'articolo 18 del Regolamento 178/2002 sancisce il principio generale dell'obbligatorietà di un'identificazione o etichettatura di un alimento o di un mangime, disponendo che l'identificazione o l'etichetta deve contenere elementi utili, per agevolarne la rintracciabilità, rimandando comunque le prescrizioni puntuali a quelle previste in materia dalle norme specifiche.

I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti, mangimi e MOCA devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilità, quando operano come soggetti indipendenti. Possono omettere di dotarsi di autonomi sistemi e procedure di rintracciabilità nel caso in cui operino per conto di un'azienda, che assolve essa stessa gli obblighi di rintracciabilità previsti dal regolamento ed a condizione che siano in grado di dimostrare all'autorità competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dall'azienda in questione e che comunque possono essere tempestivamente messi a disposizione dell'autorità che effettua il controllo.



Per quanto riguarda i magazzini e i depositi conto terzi (frigoriferi e non), i quali ricevono dal produttore o importatore la merce in confezioni singole o su pallet contenenti diverse confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi - che pertanto non intervengono nella produzione o trasformazione e che riconsegnano il prodotto ai trasportatori per altre destinazioni, in cartoni o pallet - questi devono, ai fini della individuazione della merce, secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Regolamento 178/2002, registrare:

- all'entrata: quantità e natura della merce, come risulta dal documento di trasporto;
- all'uscita: quantità e natura della merce, registrando quanto risulta dal documento di trasporto.

Comunque, nel caso in cui le sopraccitate informazioni siano state fornite ai magazzini e depositi conto terzi, è auspicabile che questi ultimi le riportino come informazioni da trasmettere a valle. Anche in questo caso, si evidenzia la necessità che i produttori od importatori, sulla base di scelte aziendali, forniscano ai magazzini o depositi conto terzi, le informazioni riferite all'individuazione della confezione/cartone del prodotto, indicando anche il numero del lotto o altro sistema identificativo della partita, al fine di circoscrivere eventuali azioni di ritiro/richiamo.

Ferma restando l'applicazione di norme più specifiche di natura sanitaria, fiscale, ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del Regolamento 178/2002 e del Decreto Legislativo n. 29/2017, dovendo essere messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedono, vanno conservate per un congruo periodo di tempo, che indicativamente può esser riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofruttili)
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, prodotti "da consumarsi entro il";
- i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro";
- un periodo minimo di 2 anni successivi alla vendita, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione né altra data nonché per i MOCA

Andranno conservate sia le informazioni che le fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere una verifica di valore oggettivo.


Risulta pertanto importante al fine di una corretta ed esaustiva gestione di una notifica di allerta che l'Allegato Elenco clienti, del presente ALLEGATO OPERATIVO, sia puntualmente ed esaurientemente compilato in ogni sua parte in formato elettronico elaborabile.

Richiamo dei prodotti alimentari, mangimi e MOCA

Quando un alimento/mangime/MOCA a rischio, oggetto di notifica, è ancora sul mercato ed ha raggiunto il consumatore, l'OS deve provvedere, oltre agli adempimenti sulla tracciabilità e di ritiro, anche al richiamo.

Sul sito del Ministero della Salute è pubblicata la nota relativa alle procedure di richiamo dei prodotti oggetto di notifica e il modello di comunicazione di richiamo. Sarà cura dell'Autorità sanitaria locale competente sul produttore o titolare del marchio verificare che il richiamo presente nei punti vendita sia contestualmente pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza in allevamento di salmonelle rilevanti, come da piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli, le uova prodotte, oggetto di allerta e fornite al consumatore, vengono richiamate al fine di conseguire un elevato livello di tutela della salute.



A tal proposito è necessario definire le responsabilità dell'operatore che viola le disposizioni relative al ritiro/richiamo e le competenze sull'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

L'operatore che ha fornito un prodotto, risultato poi oggetto di notifica di allerta, è tenuto ad informare i propri clienti per consentire ad essi le misure per il ritiro/richiamo del prodotto, dandone evidenza, se richiesto, all'autorità sanitaria competente sul proprio stabilimento.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo, l'A.C. verifica che l'operatore che ha ricevuto un prodotto oggetto di notifica di allerta non adempie i propri obblighi sul ritiro/richiamo, deve accertare se quest'ultimo sia stato informato dal proprio fornitore per definire il livello di responsabilità.

Nel caso in cui non risulti che sia stato informato dal proprio fornitore, l'A.C. informa, attraverso il proprio PdC locale, l'A.C. sullo stabilimento di quest'ultimo, per consentire ad essa gli accertamenti in merito alla mancata comunicazione ed all'applicazione dei provvedimenti conseguenziali (prescrizioni, sanzioni, etc.), anche per evitare di replicare sanzioni per la medesima inosservanza.

Se l'autorità competente sullo stabilimento del fornitore accerta, invece, che esso ha provveduto ad informare il proprio cliente, lo comunica attraverso il proprio PdC Regionale, all'A.C. che ha effettuato il controllo sullo stabilimento di quest'ultimo per consentire ad essa l'applicazione dei provvedimenti conseguenziali (prescrizioni, sanzioni, etc.).

F. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA E PROCEDURE DI NOTIFICA

(NOTIFICA ORIGINALE e FOLLOW UP)

Notifica originale

Ogni qual volta un'autorità competente ravvisi le condizioni per attivare il sistema di allerta acquisisce le informazioni pertinenti e:

1. compila in maniera esaustiva il format della piattaforma iRASFF, corredandola di almeno i seguenti allegati, collegandoli alle relative sezioni:
 - copia del verbale di campionamento, se pertinente;
 - rapporto di prova se previsto;
 - copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto;
 - lista di distribuzione, in formato elaborabile, fornite dall'OS suddivisa tra destinatari nazionali e destinatari di altri Paesi;
2. invia al punto di contatto regionale o nazionale, in funzione della propria organizzazione e di quanto stabilito in ambito regionale/provinciale, il format per la validazione.
3. Invia contestualmente, in funzione della propria organizzazione, una e-mail ai punti di contatto coinvolti, riportando nell'oggetto e nel testo della stessa il numero univoco (notification number #...) allegando il Pdf generato in iRASFF e l'eventuale lista di distribuzione.

Gli Uffici periferici dell'autorità competente centrale, limitatamente ai prodotti oggetto di scambio o di importazione, predispongono per l'autorità competente locale controlli sulla merce in arrivo sul territorio.

L'esito di tali controlli è comunicato agli uffici periferici che si incaricano di:

1. compilare in maniera esaustiva il format della piattaforma iRASFF, corredandola di almeno i seguenti allegati:
 - copia del verbale di campionamento;
 - rapporto di prova se previsto;



- copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto;
 - lista di distribuzione, in formato elaborabile, fornite dall'OS suddivisa tra destinatari nazionali e destinatari di altri Paesi;
2. inviare al punto di contatto nazionale, il format per la validazione.
 3. Inviare contestualmente, una e-mail ai punti di contatto coinvolti, riportando nell'oggetto e nel testo della stessa il numero univoco (notification number #...) allegando il Pdf generato in iRASFF e l'eventuale lista di distribuzione.

Follow up – Esito degli accertamenti

Nel caso in cui un'autorità competente acquisisca informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale:

1. compila, in maniera esaustiva, un follow up nel format della piattaforma iRASFF;
2. invia al punto di contatto regionale o nazionale, in funzione della propria organizzazione, il format per la validazione;
3. invia contestualmente, in funzione della propria organizzazione, una email ai punti di contatto coinvolti per distribuzione o origine, riportando nell'oggetto e nel testo della stessa il numero univoco del follow up (#...) e della notifica originale (#...) e l'eventuale lista di distribuzione.

Si specifica che in caso di mancato funzionamento del sistema informatico iRASFF devono essere utilizzate le schede cartacee per la trasmissione delle informazioni: l'allegato B "scheda di notifica" e allegato B1 "scheda di notifica informazioni aggiuntive/follow up" pubblicate sul sito del Ministero della Salute. Queste informazioni, comunque, dovranno essere successivamente inserite in iRASFF da parte dell'Autorità territorialmente competente.

Inoltre, nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate non vi siano informazioni aggiuntive da comunicare ad altra autorità competente la comunicazione è gestita esclusivamente nell'ambito di competenza della Regione/Provincia.

Chiusura di una notifica

Una notifica potrà essere considerata "chiusa" quando non ci sono follow-up in sospeso e tutte le richieste sono state soddisfatte. Il periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche chiuse ha una durata di 20 anni.

Revoca e modifica delle notifiche

- A. Qualsiasi punto di contatto della rete iRASFF può richiedere che una notifica trasmessa attraverso la rete sia ritirata dal punto di contatto della Commissione su accordo del punto di contatto notificante se le informazioni su cui si basa l'azione da intraprendere sembrano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente.
- B. Qualsiasi punto di contatto della rete iRASFF può richiedere modifiche ad una notifica previo accordo del punto di contatto notificante. Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può pertanto essere trasmessa senza l'accordo di altri membri della rete iRASFF.

Indicazioni per il PdC nazionale e i PdC regionali e provinciali

In caso di notifica di allerta europea o dei relativi follow up, in giorni festivi ed orari extra lavorativi, il punto di contatto nazionale, per agevolare il flusso delle comunicazioni, provvederà a trasmettere la notifica tramite email alla casella di posta indicata dai punti di contatto regionali e, contestualmente, avviserà dell'invio della notifica tramite comunicazione al cellulare. Analoga procedura si applica in caso una regione attivi un'allerta in giorni festivi ed orari extra lavorativi in ambito nazionale: in tal caso la regione che l'ha attivata dovrà



provvedere a trasmettere la notifica tramite e-mail ai punti di contatto regionali coinvolti e, contestualmente, avviserà gli stessi dell'invio della notifica tramite comunicazione al cellulare.

Ogni successiva variazione della lista dei punti di contatto regionali, compresi i recapiti telefonici e il numero di cellulare, dovrà essere tempestivamente comunicata al punto di contatto nazionale del RASFF (dav.allerta@sanita.it).

Coinvolgimento dell'ISS

L'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di fornire consulenza al Ministro della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome in materia di tutela della salute pubblica. Su questa base il Ministero ha acquisito la disponibilità dell'ISS a formulare, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome, pareri tecnici legati all'allerta alimentare in tempi compatibili con la stessa al fine di agevolare l'attività regionale e nel contempo garantire l'uniformità di comportamento sul territorio.

G. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI

La merce sottoposta a provvedimento di ritiro può, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere sottoposta ad una delle seguenti operazioni:

- 1 **Ulteriore trasformazione:**
mediante un trattamento che ne elimini il pericolo; tale trattamento può essere effettuato solo dagli OS diversi dai venditori al dettaglio.
- 2 **Utilizzazione per scopi diversi:**
l'OS può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente.
- 3 **Destinazione a specie animali diverse da quelle a cui era destinato:**
mangime non conforme relativamente a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, può essere destinato all'alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli.
- 4 **Distruzione:**
la merce, oggetto di notifica, può essere distrutta mediante idoneo metodo.

Mangime già utilizzato come alimento per gli animali

Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, l'autorità competente locale fornisce informazioni dettagliate al PdC regionale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili e procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.

H. TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Si ricorda che l'art. 52 del Regolamento (CE) 178/2002 prevede le seguenti Regole di riservatezza per il sistema di allerta rapido:

1. Le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini attraverso i siti istituzionali del Ministero della salute e della Commissione (RASFF portal) in conformità del principio dell'informazione di



cui all'art. 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.

I membri della rete adottano tuttavia le disposizioni necessarie per far modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.

La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1.»

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, non è consentita la trasmissione di notifiche integrali ai privati o agli operatori economici, a meno che non siano direttamente interessati dalla notifica. In tale caso le autorità devono comunque garantire che le informazioni e/o i documenti commerciali contenenti dati sensibili, o le loro parti, che non siano necessarie ad un operatore per intervenire o che sono coperte dal segreto professionale, siano eliminati dalla copia della notifica divulgata in maniera tale da non poter essere recuperati. Dai documenti devono in ogni caso essere cancellati i prezzi.

Possono essere interessate da segreto professionale le seguenti informazioni:

- la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso;
- i dati personali;
- i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale;
- i documenti commerciali, come elenchi di clienti e destinatari, inventari, bollette e fatture, relazioni sui controlli interni, etc.
- i documenti che fanno parte della proprietà intellettuale di una società, tra cui ricette diagrammi di flusso, schemi di processo, immagini delle attrezzature di processo, etc.

Altre informazioni appositamente di cui bisogna fornire debita giustificazione del perché siano coperte da segreto professionale.

Nel caso in cui un cittadino richieda una notifica RASFF o un documento scambiato nel contesto di una notifica, si applica la normativa in materia di accesso alla documentazione.

I. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 ha istituito uno strumento informatico comune (iRASFF), da integrare nell'IMSOC, che ha riunito i sistemi RASFF e AAC, per lo scambio delle informazioni richieste dai regolamenti (CE) n.178/2002 e (UE) 2017/625; quest'ultimo ha abrogato il regolamento (UE) 16/2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.



Il sistema iRASFF diventa così lo strumento informatico per le procedure di notifica sia del RASFF che dell'assistenza amministrativa (AA) con la conseguente dismissione del sistema AAC-AA con la chiusura dei casi in trattazione. Le nuove notifiche di assistenza amministrativa dovranno essere trasmesse attraverso il sistema iRASFF con la nuova funzionalità per le *non-compliance* (non conformità) abbinata alla voce *no risk* (assenza di rischio). Tali non conformità, non attivando una notifica RASFF, non sono visibili a tutti i membri della rete RASFF europea, ma solo ai Paesi che di volta in volta vengono coinvolti attraverso il sistema del modulo di conversazione che è alla base del funzionamento delle notifiche di assistenza amministrativa. Le notifiche di non conformità dell'AA per aspetti di qualità merceologica ed eventuali frodi commerciali saranno seguite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad oggi rappresentato dall'ICQRF.



D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 9 novembre 2021 - n. 15124

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dote scuola - Buono scuola a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E L'UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l'art. 8 «Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato dalla l.r. 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Richiamata la d.g.r. 3 maggio 2021, n. XI/4644 «Programmazione del sistema regionale Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2021/2022», con cui:

- è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente Dote Scuola - Buono scuola, per i percorsi di istruzione;
- sono definiti gli elementi essenziali delle misure in oggetto (destinatari, situazione economica della famiglia, valore corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) e domanda a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

Rilevata l'esigenza di procedere con l'approvazione delle modalità operative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

Ritenuto di procedere con l'approvazione dell'avviso pubblico di cui all'Allegato A «Dote scuola a.s. 2021/2022 - Contributo Buono scuola per l'anno scolastico 2021/2022», contenente le modalità di presentazione delle domande e la procedura per l'assegnazione dei contributi, oltre alla relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:

- che le suddette modalità operative debbano prevedere la presentazione delle domande in formato digitale attraverso l'accesso al sito Bandi on-line raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 17 novembre 2021 alle ore 12.00 del 21 dicembre 2021;
- di dare ampia diffusione all'Avviso pubblico mediante la pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante la sua trasmissione alle istituzioni scolastiche e formative e agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. n. 4644/2021 per la componente Dote scuola - Buono scuola sono pari a euro 24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande (ovvero entro il 20 aprile 2022);

Vista la comunicazione del 26 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle

pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamati:

- la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4154 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2021-2023 - Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27, «Bilancio di previsione 2021/2023»;
- il decreto del Segretario Generale 30 dicembre 2020, n. 16645 «Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023»;

Richiamata inoltre la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, l'Provvedimento organizzativo - XI Legislatura e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali per la XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università individuate dalla d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431;

DECRETA

1. di approvare l'avviso pubblico di cui all'Allegato A «Dote scuola a.s. 2021/2022 Contributo Buono scuola per l'anno scolastico 2021/2022», contenente le modalità di presentazione delle domande e la procedura per l'assegnazione dei contributi, oltre alla relativa documentazione e modulistica: allegato A1 - Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 - Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella programmazione finanziaria approvata con la citata d.g.r. n. 4644/2021 per l'erogazione dei servizi di Dote scuola per l'anno scolastico e formativo 2021/2022, che prevede lo stanziamento di euro 24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;

3. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell'istruttoria sulle domande ricevute;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

----- • -----



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

DOTE SCUOLA 2021/2022

CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

INDICE

Indice generale

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi.....	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
C.1 Presentazione delle domande.....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	
C.3 Istruttoria.....	
C3.a Modalità e tempi del processo	
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C3.c Integrazione documentale.....	
C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli	
D.5 Monitoraggio dei risultati.....	
D.6 Responsabile del procedimento	
D.7 Trattamento dati personali.....	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	
D.9 Diritto di accesso agli atti.....	
D.10 Definizioni e glossario.....	
D.11 Riepilogo date e termini temporali.....	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo Buono scuola, di cui alla DGR XI/4644/2021, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

A.2 Riferimenti normativi

- L.R. 6 agosto 2007, n. 19, *Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia*, e in particolare l'art. 8, *Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie*;
- L. 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*;
- Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10, *Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo*;
- D.G.R. del 03/05/2021 n. XI/4644, *Programmazione del sistema regionale Dote Scuola per l'anno scolastico e formativo 2021/2022 - (di concerto con l'assessore De Nichilo Rizzoli)*, in cui è stata approvata la programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario.

A.3 Soggetti beneficiari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado:

- pubbliche e paritarie che richiedano **retta di iscrizione e frequenza**;
- con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, **purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza**.

Lo studente non deve aver compiuto 21 anni al momento della compilazione della domanda.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE¹, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, **non superiore a euro 40.000,00**.

La domanda di Dote scuola – Buono scuola può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001).

¹ Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti sopradescritti.

A.4 Dotazione finanziaria

Le risorse sono pari a euro 24.000.000,00, previste dalla D.G.R. n. XI/4644/2021 sul capitolo 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto, i contributi riferiti alle ultime due fasce ISEE potranno essere rimodulati in misura proporzionale. Rimangono garantiti i contributi alla scuola primaria.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che contribuisce alle spese della retta scolastica.

Il contributo concorre alla copertura delle spese relative alle sole attività curricolari riconducibili a corsi a gestione ordinaria, quindi percorsi di istruzione scolastica. Sono comprese nel contributo Buono scuola esclusivamente le spese riconducibili al percorso curricolare, non sono ammissibili quindi, a scopo di esempio, le spese di vitto, alloggio, spese straordinarie, relative ad attività extracurricolari, di ampliamento dell'offerta formativa.

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come "Aiuto di Stato", in quanto le risorse pubbliche sono destinate esclusivamente a persone fisiche.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata **esclusivamente online** sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire:

dalle ore 12:00 del 17/11/2021 ed entro le ore 12:00 del 21/12/2021.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, disponibile all'interno del Sistema informativo dalla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID" oppure con l'accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID".

Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online> e
<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione;

- compilare la domanda online di partecipazione al Bando "Dote Scuola – Buono scuola", seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;
- in particolare, indicare i dati relativi a:
 - a. anagrafica e contatti del richiedente;
 - b. relazione tra richiedente e studente (se genitore o legale rappresentante/famiglia affidataria oppure se studente maggiorenne);
 - c. eventuale possesso requisiti relativi al Fattore Famiglia Lombardo di cui al punto C3.d *Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*;
 - d. anagrafica dello studente beneficiario;
 - e. scuola e classe di frequenza dello studente beneficiario;
- confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione.

La verifica della frequenza scolastica viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, grazie all'interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione - Anagrafe dello studente. In questo contesto la cooperazione applicativa con il Ministero dell'Istruzione riduce l'onere del processo di verifica istruttoria per la Pubblica Amministrazione e garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l'utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.

La **certificazione ISEE** deve essere acquisita dal richiedente rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS (www.inps.it) ed essere **in corso di validità per l'anno 2021**.

La certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda. Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente acquisito dal sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie all'interoperabilità con i servizi resi disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo familiare di chi intende accedere alla misura.

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle

informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso – 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l'utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti.

La certificazione ISEE in possesso del richiedente e in corso di validità per l'anno 2021 può essere richiesta da Regione Lombardia al fine di consentire il buon esito delle diverse fasi del bando.

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento dell'autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in Lombardia, comporta l'ammissione al solo beneficio Dote scuola – Buono scuola indipendentemente dal valore ISEE.

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella dei figli non affidati.

Imposta di bollo: la domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, art. 8.3, Allegato B.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. **Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.**

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l'invio a Regione Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione.

È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del bando. Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail) e il cambio scuola. Il Buono scuola è spendibile esclusivamente presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2021/2022.

La famiglia deve tempestivamente comunicare il cambio scuola all'Ufficio Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia **entro e non oltre il 30 giugno 2022.**

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria, l'assegnazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse e verrà attribuita sulla base dell'elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università presso la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. La finalità dell'istruttoria è la verifica della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero entro il 20/04/2022.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A.3 Soggetti beneficiari;
- sono rivolte a favore di destinatari ammissibili, descritti al punto A.3 Soggetti beneficiari;
- sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C.1 Presentazione delle domande;
- sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C.1 Presentazione delle domande.

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l'invio a Regione Lombardia con il rilascio del numero di protocollo, non risultano trasmesse.

Successivamente alla protocollazione verrà effettuato un controllo, mediante la funzione di interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero Istruzione – Anagrafe dello Studente, sulle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità.

C3.c Integrazione documentale

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. Non deve essere allegata nessuna documentazione.

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Nei termini sopra previsti, si procede all'assegnazione dei contributi con apposito decreto **sulla base dell'elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.**

Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti complessivi, per ciascuno dei seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della domanda:

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto);
- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 punto);
- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (1 punto).

Il relativo provvedimento sarà pubblicato sul BURL e agli indirizzi <http://www.regione.lombardia.it> e www.bandiregione.lombardia.it e successivamente si procederà all'estrazione del campione del 5% di beneficiari soggetti al controllo dei requisiti autocertificati per i quali l'erogazione è sospesa sino a controllo con esito positivo effettuato.

In ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali gli esiti del bando Dote scuola – Buono scuola saranno pubblicati nell'Area personale del richiedente all'interno della piattaforma www.bandiregione.lombardia.it

I beneficiari ammessi riceveranno, inoltre, comunicazione tramite email all'indirizzo specificato in fase di presentazione della domanda, sia riguardo l'assegnazione del contributo, sia riguardo alla modalità di utilizzo.

Il Buono scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all'ordine e grado di scuola frequentata:

Valore ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
fino a euro 8.000	euro 700	euro 1.600	euro 2.000
da euro 8.001 a 16.000	euro 600	euro 1.300	euro 1.600
da euro 16.001 a 28.000	euro 450	euro 1.100	euro 1.400
da euro 28.001 a 40.000	euro 300	euro 1.000	euro 1.300

Caratteristiche del Buono scuola:

- è spendibile presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2021/2022;
- gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare online, entro la scadenza inderogabile **del 30 giugno 2022**, a favore della scuola frequentata. Il Buono scuola è spendibile presso l'Istituzione scolastica in cui lo studente termina l'anno scolastico 2021/2022. La famiglia deve tempestivamente comunicare all'Ufficio Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia il cambio scuola e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022;

- il buono è riferito alla frequenza dell'intero anno scolastico e non può essere frazionato;
- il valore del buono non può superare l'entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione prevede un'unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo C.1 *Presentazione delle domande* e i tempi massimi previsti per l'istruttoria al paragrafo C3.a *Modalità e tempi del processo*, le domande ammesse di Dote scuola – Buono scuola sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, attraverso la liquidazione del contributo alle scuole beneficiarie, in un'unica soluzione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle successive comunicazioni. È tenuto, altresì, a consentire le procedure di controllo e alla presentazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, pena la revoca del contributo assegnata e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, successiva alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online e con richiesta scritta inviata all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it indicando nell'oggetto: RINUNCIA CONTRIBUTO BUONO SCUOLA A.S. 2021/2022. In tal caso Regione Lombardia procederà con proprio provvedimento alla presa d'atto della rinuncia e al contestuale accertamento delle somme eventualmente già erogate.

Si decade dal beneficio in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche per l'istruzione e l'università della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Francesco Bargiggia.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola **02 67650090** attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il numero verde **800.131.151** operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	NOTE SCUOLA – Buono scuola a.s. 2021/2022
DI COSA SI TRATTA	Contributo “Buono scuola”, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pubbliche e paritarie che richiedano retta di iscrizione e frequenza; • con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. <p>Il cui con valore ISEE non superi euro 40.000,00 e fino ai 21 anni non compiuti.</p>
RISORSE DISPONIBILI	euro 24.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione presso una scuola paritaria o pubblica.</p> <p>Si procede all'assegnazione del contributo sulla base dell'elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto.</p> <p>L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione.</p>
DATA DI APERTURA	12:00 del 17/11/2021
DATA DI CHIUSURA	12:00 del 21/12/2021
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it</p> <p>La procedura prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l'autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID” oppure con l'accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID”; 2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida;

	3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia e protocollazione.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. Il termine di conclusione dell'istruttoria è il 20/04/2022.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Ufficio Istruzione e diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"). La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;

- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "Accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Per informazioni: **Ufficio Dote Scuola** dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

D.10 Definizioni e glossario

CAF – Centri di Assistenza Fiscale

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi

CIE – Carta d'Identità elettronica

IeFP - Istruzione e formazione professionale

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande.	Dalle ore 12.00 del 17 novembre 2021 alle ore 12.00 del 21 dicembre 2021.	www.bandi.regione.lombardia.it



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

NOTE SCUOLA 2021 - CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali comuni quali: cognome richiedente, nome richiedente, codice fiscale del richiedente, ente o famiglia affidataria del beneficiario, provincia di residenza del richiedente, comune di residenza del richiedente, cap di residenza del richiedente, indirizzo del richiedente, email del richiedente, cellulare del richiedente, valore isee del richiedente, data isee del richiedente, cf studente, cognome studente, nome studente, genere studente, data di nascita studente, età studente, provincia di nascita studente, comune dello studente, denominazione scuola dello studente, valore buono scuola, frequenza e classe, presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale) e dati particolari quali: presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti, presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 29/2016 e DGR n. 4498/2021. I dati personali saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo connesso alla presentazione della domanda di contributo buono scuola per l'a.s. 2021/2022 ai sensi della D.G.R. n. 4644/2021 e finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi quali INPS e Ministero Istruzione.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

Il Ministero dell'Istruzione - in qualità di autonomo titolare del trattamento - comunica a Regione Lombardia - tramite cooperazione applicativa - i dati personali anagrafici e i dati relativi alla frequenza e/o iscrizione dello studente per la finalità di verifica del procedimento relativamente all'Istruttoria.

Gli Istituti scolastici - in qualità di titolari autonomi del trattamento- comunicano a Regione Lombardia i dati comuni degli studenti (classe e anno di frequenza) per la finalità di verifica, nell'ambito della fase istruttoria del procedimento.

INPS - in qualità di titolare autonomo del trattamento - comunica a Regione Lombardia i dati relativi al valore ISEE - tramite cooperazione applicativa - e i dati personali anagrafici per la finalità di verifica del procedimento relativamente all'Istruttoria.

I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine (<https://www.bandiservizi.it/procedimenti/welcome/bandi>) e del sistema documentale EDMA e ad EDENRED ITALIA SRL con sede in via Pirelli 18 – Milano, quale responsabile del trattamento nominata dal titolare per l'erogazione del beneficio economico.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 5 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Competente Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a _____			
(Nome Cognome)			
nato/a a	_____ (____)	il	____/____/____
	(Comune)		(Prov.) (gg/mm/aaaa)
residente in	_____ (____)	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.) (Numero)
tel.	_____		
	(Numero)		

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento: _____		
(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)		
Data rilascio:	____/____/____	Scadente il: ____/____/____
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura
		<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)	

In qualità di:

- diretto interessato legale rappresentante procura da parte di _____

CHIEDE

- di visionare estrarne copia in carta semplice
 estrarne copia conforme in bollo riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta _____

Motivazione della richiesta

Indirizzo (per comunicazioni/copie)

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

(Firma)

ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza di accesso, mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

D.G.	ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
U.O./Struttura	Struttura Politiche per l'istruzione e l'università
Indirizzo	P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO
Telefono	0267650090
E-mail	dotescuola@regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	/

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 12 novembre 2021 - n. 15347
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza parziale dall'intervento finanziario concesso all'impresa Sonzogni Wilma (PIVA 04246910162) per la realizzazione del progetto ID 706486 (CUP E17G18000040007) a valere sul bando linea «Intraprendo» e contestuale accertamento della somma di euro 69,76 a valere sull'esercizio finanziario 2021

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 2 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3960 del 31 luglio 2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- la d.g.r. n. X/5033 dell'11 aprile 2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la «Linea Intraprendo» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. X/5546 del 2 agosto 2016 con la quale si è provveduto a incrementare la dotazione finanziaria del bando - 1^ finestra da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «Linea Intraprendo»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «Linea Intraprendo» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della Linea intraprendo;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «Linea Intraprendo» - 1^ finestra, con una dotazione complessiva di € 15.000.000,00 di cui 13.500.000,00 quota a restituzione ed € 1.500.000,00 quota a fondo perduto;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo, in attuazione della d.g.r. n. 5546/2016;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo, a far data dal 04 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per variazioni» del bando Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 3955 del 31 marzo 2020 «Emergenza Epidemio-logica COVID 19 - Proroga dei termini del Bando Linea Intraprendo - interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di Microfinanza»;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. XI/3910 del 23 novembre 2020, con la quale, tra l'altro, è stata ridotta la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo di € 7.565.000,00 (nel quadro della riprogrammazione di cui all'Accordo tra Regione Lombardia e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sottoscritto in data 16 luglio 2020);

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.)» e ss.mm.ii.;
- il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge. Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Dirigente pro-tempore dell'U.O. «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», Responsabile dell'Asse III, tra l'altro, per l'azione III.3.a.1.1 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che ai sensi del Bando Linea Intraprendo:

- l'intervento finanziario previsto può variare da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00 e si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota di finanziamento agevolato a tasso zero (art. 9, comma 1, del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamati:

- il decreto n. 5684 del 20 aprile 2018 con il quale è stato concesso all'impresa SONZOGNI WILMA l'intervento finanziario di € 57.600,00 (di cui € 51.840,00 a titolo di finanziamento e € 5.760,00 a titolo di contributo a fondo perduto) per la realizzazione del Progetto ID 706486;
- il decreto n. 13193 del 18 settembre 2019 con il quale, in coerenza con l'esito istruttorio riguardante le rendicontazioni finali delle spese, trasmesso da Finlombarda all'Unità Organizzativa competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, si è provveduto a rideterminare l'intervento finanziario in complessivi € 57.333,53, per la realizzazione del progetto ID 706486, con riduzione della quota del finanziamento e della quota di contributo a fondo perduto, rispettivamente in € 51.600,18 e in € 5.733,35;
- il decreto n. 17004 del 25 novembre 2019, con il quale è stato erogato il contributo a fondo perduto per l'importo di € 5.733,35;

Rilevato che, a seguito dei controlli di primo livello operati da Finlombarda s.p.a. sul progetto ID 706486, individuato con Decreto n. 3526 del 19 marzo 2020 relativo al 1° processo di campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica di primo livello in loco con riferimento al VI periodo contabile, è stata accertata la non ammissibilità della spesa di € 1.058,60 sostenuta alla voce «spese per nuovo personale» per la mensilità di gennaio 2019 di un dipendente, in quanto sostenuta in contanti, come documentato nel verbale redatto da Finlombarda s.p.a. in data 3 agosto 2021 a chiusura delle attività effettuate nell'ambito del controllo sul Progetto e trasmesso a Regione Lombardia in data 13 settembre 2021;

Rilevato altresì che:

- con comunicazione regionale (a mezzo PEC) prot. 01.2021.0035505 del 05 ottobre 2021 è stato comunicato all'impresa SONZOGNI WILMA il preavviso di decadenza parziale dei benefici concessi, con rideterminazione dell'agevolazione complessiva e invito alla stessa a formulare eventuali controdeduzioni entro il limite temporale di 10 giorni solari dal ricevimento del predetto preavviso;
- alla data di adozione del presente atto non risulta pervenuta controdeduzione alcuna da parte dell'impresa in risposta alla nota regionale del 5 ottobre 2021;

Dato atto che la spesa relativa al personale di € 1.058,60 di cui ai punti precedenti non è ritenuta ammissibile ai sensi del punto 3.3.2. «Criteri generali di ammissibilità delle spese» delle «Linee Guida per la rendicontazione del Bando Intraprendo», approvate con decreto n. 11312 del 9 novembre 2016, laddove si precisa che non sono riconosciute le spese sostenute in contanti;

Richiamato l'articolo 17) «Decadenze, rinunce e sanzioni» del Bando Intraprendo, che prevede che a fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell'Intervento Finanziario, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di decadenza;

Dato altresì atto che:

- in data 6 novembre 2019 Finlombarda s.p.a. ha erogato il finanziamento all'impresa SONZOGNI WILMA;
- in data 25 novembre 2019 Regione Lombardia ha conseguentemente erogato il saldo del contributo a fondo perduto;
- per effetto della non ammissibilità della spesa di € 1.058,60, l'intervento finanziario a favore dell'Impresa SONZOGNI WILMA è rideterminato in € 56.698,38, di cui € 51.028,54 a titolo

di finanziamento e € 5.669,84 a titolo di contributo a fondo perduto, con conseguente necessità di recupero di € 635,15 di agevolazione, di cui

- € 571,64 a titolo di finanziamento
- € 63,51 a titolo di contributo a fondo perduto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. B) del Bando Linea Intraprendo, la decadenza parziale dell'intervento finanziario per l'importo di € 635,15 (di cui € 571,64 a titolo di finanziamento e € 63,51 a titolo di contributo a fondo perduto) concesso all'impresa SONZOGNI WILMA per la realizzazione del progetto ID 706486;
- costituire in mora e diffidare l'impresa SONZOGNI WILMA alla restituzione della somma di € 635,15, incrementata degli interessi pari a € 63,96, calcolati - in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) del Bando Linea Intraprendo - a decorrere dalla data di erogazione (6 novembre 2019 e 25 novembre 2019 relativi rispettivamente a finanziamento e contributo a fondo perduto) sino alla data di assunzione del presente provvedimento, per un totale quindi di € 699,11;
- stabilire che il versamento dell'importo complessivo di € 699,11 dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, con le seguenti modalità:
 - € 629,35 a titolo di quota parte del finanziamento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda S.p.A (via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN IT96H0306903390100000002136, specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione quota parte finanziamento da SONZOGNI WILMA (PIVA 04246910162) - PROGETTO ID 706486;
 - € 69,76 a titolo di quota parte del contributo in conto capitale, mediante versamento a favore di Regione Lombardia, IBAN IT58Y030690979000000001918, specificando nella causale i seguenti elementi: «DG 01 SE - Bando Intraprendo - SONZOGNI WILMA ((PIVA 04246910162) - restituzione quota parte contributo liquidato Bando Intraprendo - Progetto ID 706486 - codice beneficiario 459615»;
- accertare conseguentemente l'importo di € 69,76 sul Bilancio regionale 2021 sugli idonei capitoli di entrata;
- stabilire che, in caso di mancata restituzione della somma complessiva di € 698,24 entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, si procederà con la riscossione coattiva del credito;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 319566;

Visto l'art. 9, comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo complessivo, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Richiamati:

- il Sistema di Gestione e Controllo (S.GECO) del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, con particolare riferimento al - Manuale di Gestione delle Irregolarità, approvato con decreto n. 11912/2016 e aggiornato da ultimo con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 11744 del 6 settembre 2021 a firma dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 che nomina il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione», dott. ssa Milena Bianchi, quale Responsabile dell'Asse III per le

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

seguenti azioni: III.3.a.1.1 - III.3.b.1.1 - III.3.b.1.2 - III.3.c.1.1 - III.3.d.1.1 - III.3.d.1.2 - III.3.d.1.3;

Dato atto, inoltre, che:

- i termini previsti dal Bando in merito all'assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;
- la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5684 del 20 aprile 2018 e del decreto 13193 del 18 settembre 2019 e che si provvede a modificarne gli importi mediante la pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4229 del 29 gennaio 2021 «III provvedimento organizzativo 2021» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico al Dott. Armando De Crinito;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V provvedimento organizzativo 2021»

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

per le motivazioni esposte e qui integralmente richiamate:

1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del Bando Linea Intraprendo, la decadenza parziale dell'intervento finanziario concesso all'impresa SONZOGNI WILMA (PIVA 04246910162) per la realizzazione del progetto ID 706486, per l'importo di complessivo di € 635,15 (di cui € 571,64 a titolo di finanziamento e € 63,51 a titolo di contributo a fondo perduto);

2) di costituire in mora e diffidare l'impresa SONZOGNI WILMA alla restituzione della somma complessiva di € 699,11 di cui € 635,15 di agevolazione complessiva e € 63,96 di interessi, calcolati secondo la modalità indicata all'art. 17, comma, 4 lett. a) del Bando Linea Intraprendo a decorrere dalla data di erogazione (6 novembre 2019 finanziamento - 25 novembre 2019 contributo c/ capitale) sino alla data di assunzione del presente provvedimento;

3) di stabilire che il versamento complessivo di € 699,11 dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti modalità:

- € 629,35 a titolo di quota parte del finanziamento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda S.p.A (via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN IT96H0306903390100000002136, specificando la causale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione quota parte finanziamento da SONZOGNI WILMA (PIVA 04246910162) - PROGETTO ID 706486;
- € 69,76 a titolo di quota parte del contributo in conto capitale, mediante versamento a favore di Regione Lombardia, IBAN IT58Y030690979000000001918, specificando nella causale i seguenti elementi: «DG O1 SE - Bando Intraprendo - SONZOGNI WILMA ((PIVA 04246910162) - restituzione quota parte contributo liquidato Bando Intraprendo - Progetto ID 706486 - codice beneficiario 459615»;

4) di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
SONZOGNI WILMA	459615	4.0500.03.13754	63,51	0,00	0,00
SONZOGNI WILMA	459615	3.0300.03.8258	6,25	0,00	0,00

5) di dare atto che, in caso di mancata restituzione della somma di € 699,11 entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, si procederà con la riscossione coattiva di tutte le somme dovute;

6) di stabilire che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo complessivo, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

7) di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, è avvenuta in sede di adozione, è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5684 del 20 aprile 2018 e del Decreto 13193 del 18 settembre 2019 e che si provvede a modificarne gli importi mediante la pubblicazione del presente atto;

8) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

10) di trasmettere il presente provvedimento all'impresa SONZOGNI WILMA, ai sensi del paragrafo 4.2.2 «Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo» del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GECO) del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - Manuale di Gestione delle Irregolarità, approvato con Decreto n. 11912/2016 e ss.mm.ii., nonché a Finlombarda Spa e all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il dirigente e responsabile
Asse3 POR FESR 2014-2020
Milena Bianchi

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 8 novembre 2021 - n. 15082

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264799 «4C la scuola, la montagna, lo sport» - Valchiavenna. - CUP: F46D16000030001

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Visti:

- l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata;
- la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata;
- l'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, della Legge di stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanziarie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell'area progetto;

Richiamata la d.g.r. n. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdentrono, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camporaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l'Area Interna Valchiavenna è stato intrapreso un percorso partecipato di costruzione di una strategia locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i Comuni del partenariato locale, la Comunità Montane, Regione Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Richiamate

- la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree Interne»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l'area interna Valchiavenna, sulla base della documentazione presentata dal Comune di Chiavenna (protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r. n. 4803/2016 e dal

d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia»;

Considerato che l'Accordo di Partenariato, nell'ambito della Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l'istruzione, per la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realizzati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 1, comma 13, della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strategia d'Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree Interne del 18 maggio 2016 (prot. PCM-DPC 1232), con la quale si dà comunicazione dell'approvazione della Strategia d'Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche schede a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda denominata «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport» (ID SIAGE 264799) avente costo complessivo di progetto di 244.000,00 euro con richiesta di finanziamento di pari importo;

Richiamata la d.g.r. n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

- è stato approvato l'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», che ha confermato la Strategia d'Area e le relative schede operazione attuative della stessa;
- è stata confermata la scheda operazione per il progetto «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport» avente ID SIAGE 264799, il cui costo è pari a 244.000,00 euro a valere sulla Legge di Stabilità e il cui soggetto beneficiario è l'Istituto comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla citata DGR n. 5995/2016 è avvenuta in data 29 maggio 2017;

Dato atto che, preliminarmente all'approvazione del progetto di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto beneficiario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 98.295,79 euro, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014), erogata dal MEF-RGS con Disposizione di Pagamento 2018030725 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall'Istituto comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna e relativa alla scheda avente ID SIAGE 264799 (protocollo regionale V1.2021.0041657 del 24 agosto 2021), inerente il progetto «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 «Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», che descrive le procedure messe in atto dall'Amministrazione regionale lombarda per la selezione, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:

- la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal soggetto beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti negoziali sottoscritti;
- l'esito positivo dell'istruttoria in ordine alla documentazione trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 264799 e titolo «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport», a seguito della quale il totale delle spese ammissibili del quadro economico ammonta a 244.000,00 euro;
- l'ammissibilità del progetto al contributo provvisorio, pari a 244.000,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che il progetto non include il «Cronoprogramma delle attività» e il «Cronoprogramma finanziario» aggiornati e che tale documentazione dovrà essere presentata dal beneficiario all'accettazione del contributo provvisorio, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

Dato atto che per le risorse di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per tutti gli interventi dell'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» è assicurata da Regione Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all'Agenzia per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto:

- di decretare l'ammissibilità al finanziamento «Legge di Stabilità» del progetto avente ID SIAGE 264799 e titolo «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio nell'ambito delle operazioni in attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia;
- di rimandare la disposizione di pagamento a favore del beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE all'accettazione del contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il S.I.G.E.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;

Acquisita dall'Istituto Comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna in data 14 luglio 2021 con protocollo regionale numero VI.2021.0040024 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, firmata dal titolare dell'operazione, relativa:

- all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanziamenti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che assolve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della Strategia;
- all'impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle spese non coperte da contributi statali con risorse economiche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento del Risultato Atteso 24. Ter.9.7 Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato Atteso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identificati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato attribuito all'architetto Monica Bottino l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome» di Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente dell'Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico per l'Accordo (RUA) per le attività definite dall'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», con compiti di coordinamento e vigilanza sull'attuazione del medesimo;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Stabilità 2014, il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna avente ID SIAGE 264799 e titolo «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio pari a 244.000,00 euro (IVA inclusa) nell'ambito delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell'Istituto Comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna, tramite la piattaforma dedicata del MEF IGRUE, all'accettazione del

contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il S.I.G.E.CO. approvato con decreto n. 17664/2019.

3. Di stabilire che il soggetto beneficiario proceda alla trasmissione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario contestualmente all'accettazione del contributo provvisorio, secondo il punto 4.1 del S.I.G.E.CO.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL ed alla trasmissione all'Ente beneficiario, al Comune Capofila e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La dirigente
Monica Bottino

D.d.u.o. 8 novembre 2021 - n. 15083

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264764 «1c La Scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (progetto integrato I.C. Valchiavenna)» - Valchiavenna - CUP: E86D16005790001

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE
E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Visti:

- l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata;
- la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata;
- l'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturali assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanziarie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell'area progetto;

Richiamata la d.g.r. n. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l'Area Interna Valchiavenna è stato intrapreso un percorso partecipato di costruzione di una strategia locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i Comuni del partenariato locale, la Comunità Montana, Regione Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Richiamate

- la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree Interne»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l'area interna Valchiavenna, sulla base della documentazione presentata dal Comune di Chiavenna (protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r. n. 4803/2016 e dal d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezio-

ne delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia»;

Considerato che l'Accordo di Partenariato, nell'ambito della Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l'istruzione, per la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realizzati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strategia d'Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree Interne del 18 maggio 2016 (prof. PCM-DPC 1232), con la quale si dà comunicazione dell'approvazione della Strategia d'Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche schede a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda denominata «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)» (ID SIAGE 264764) avente costo complessivo di progetto di 1.080.000,00 euro con richiesta di finanziamento di pari importo;

Richiamata la d.g.r. n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

- è stato approvato l'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», che ha confermato la Strategia d'Area e le relative schede operazione attuative della stessa;
- è stata confermata la scheda operazione per il progetto «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)» avente ID SIAGE 264764, il cui costo è pari a 1.080.000,00 euro a valere sulla Legge di Stabilità e il cui soggetto beneficiario è l'Istituto comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla citata d.g.r. n. 5995/2016 è avvenuta in data 29 maggio 2017;

Dato atto che, preliminarmente all'approvazione del progetto di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto beneficiario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 144.557,23 euro, secondo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 settembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014, erogata dal MEF-RGS con Disposizione di Pagamento 2018030735 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall'Istituto comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna e relativa alla scheda avente ID SIAGE 264764 (protocollo regionale V1.2021.0043304 del 20 settembre 2021), inerente al progetto «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 «Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», che descrive le procedure messe in atto dall'Amministrazione regionale lombarda per la selezione, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:

- la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal soggetto beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti negoziali sottoscritti;
- l'esito positivo dell'istruttoria in ordine alla documentazione trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 264764 e titolo «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)», a seguito della quale il totale delle spese ammissibili del quadro economico ammonta a 1.080.000,00 euro;

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

- l'ammissibilità del progetto al contributo provvisorio, pari a 1.080.000,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che il progetto non include il «Cronoprogramma finanziario» aggiornato e che tale documentazione dovrà essere presentata dal beneficiario all'accettazione del contributo provvisorio, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;

Dato atto che per le risorse di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per tutti gli interventi dell'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» è assicurata da Regione Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all'Agenzia per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto:

- di decretare l'ammissibilità al finanziamento «Legge di Stabilità» del progetto avente ID SIAGE 264764 e titolo «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio nell'ambito delle operazioni in attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia;
- di rimandare la disposizione di pagamento a favore del beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE all'accettazione del contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;

Acquisita dall'Istituto Comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna in data 20 settembre 2021 con protocollo regionale n. V1.2021.0043304 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal titolare dell'operazione, relativa:

- all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanziamenti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che assolve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della Strategia;
- all'impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle spese non coperte da contributi statali con risorse economiche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento del Risultato Atteso 24.Ter.9.7 Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato Atteso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identificati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata attribuita all'architetto Monica Bottino l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome» di Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente dell'Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico per l'Accordo (RUA) per le attività definite dall'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», con compiti di coordinamento e vigilanza sull'attuazione del medesimo;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Stabilità per il 2014, il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo

«G. Garibaldi» di Chiavenna avente ID SIAGE 264764 e titolo «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio pari a 1.080.000,00 euro (IVA inclusa) nell'ambito delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell'Istituto Comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna, tramite la piattaforma dedicata del MEF IGRUE, all'accettazione del contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019.

3. Di stabilire che il soggetto beneficiario proceda alla trasmissione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario contestualmente all'accettazione del contributo provvisorio, secondo il punto 4.1 del SI.GE.CO.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL ed alla trasmissione all'Ente beneficiario, al Comune Capofila e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La dirigente
Monica Bottino

D.d.u.o. 9 novembre 2021 - n. 15084

Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264771 «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (Progetto Integrato Plessi Scolastici Valchiavenna)» - Valchiavenna. - CUP: D96D16000880001

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE
E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Visti:

- l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata;
- la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata;
- l'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanziarie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell'area progetto;

Richiamata la d.g.r.n. 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondato, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l'Area Interna Valchiavenna è stato intrapreso un percorso partecipato di costruzione di una strategia locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i Comuni del partenariato locale, la Comunità Montana, Regione Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Richiamate

- la d.g.r.n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree Interne»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l'area interna Valchiavenna, sulla base della documentazione presentata dal Comune di Chiavenna (protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r.n. 4803/2016 e dal

d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia»;

Considerato che l'Accordo di Partenariato, nell'ambito della Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l'istruzione, per la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realizzati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r.n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l'attuazione del progetto d'area interna Valchiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strategia d'Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree Interne del 18 maggio 2016 (prot. PCM-DPC 1232), con la quale si dà comunicazione dell'approvazione della Strategia d'Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche schede a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda denominata «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)» (ID SIAGE 264771) avente costo complessivo di progetto di 224.610,00 euro, con richiesta di finanziamento di pari importo;

Richiamata la d.g.r.n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

- è stato approvato l'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», che ha confermato la Strategia d'Area e le relative schede operazione attuative della stessa;
- è stata confermata la scheda operazione per il progetto «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)» avente ID SIAGE 264771, il cui costo è pari a 224.610,00 euro a valere sulla Legge di Stabilità e il cui soggetto beneficiario è l'Istituto d'Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci»;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla citata DGR n. 5995/2016 è avvenuta in data 29 maggio 2017;

Dato atto che, preliminarmente all'approvazione del progetto di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto beneficiario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 90.050,00 euro, secondo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 settembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014, ed erogata dal MEF-RGS con Disposizione di Pagamento 2018030732 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall'Istituto d'Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci» e relativa alla scheda avente ID SIAGE 264771 (protocollo regionale V1.2021.0002726 del 26 febbraio 2021) successivamente integrata con nota protocollo regionale V1.2021.0048180 del 19 ottobre 2021, inerente il progetto «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 «Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO.) per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», che descrive le procedure messe in atto dall'Amministrazione regionale lombarda per la selezione, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:

- la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal soggetto beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti negoziali sottoscritti;
- l'esito positivo dell'istruttoria in ordine alla documentazione trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 264771 e titolo «2c La scuola in Valchiavenna tra

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)», a seguito della quale il totale delle spese ammissibili del quadro economico ammonta a 224.610,00 euro;

- l'ammissibilità del progetto al contributo provvisorio pari a 224.610,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che per le risorse di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per tutti gli interventi dell'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», è assicurata da Regione Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all'Agenda per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto:

- di decretare l'ammissibilità al finanziamento «Legge di Stabilità» del progetto avente ID SIAGE 264771 e titolo «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio nell'ambito delle operazioni in attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia;
- di rimandare la disposizione di pagamento a favore del beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE all'accettazione del contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;

Acquisita dall'Istituto d'Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci» in data 19 ottobre 2021 con protocollo regionale numero V1.2021.0048180 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal titolare dell'operazione, relativa:

- all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanziamenti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che assolve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della Strategia;
- all'impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle spese non coperte da contributi statali con risorse economiche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento del Risultato Atteso 24.Ter.9.7 Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato Atteso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identificati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata attribuita all'architetto Monica Bottino l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome» di Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente dell'Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico per l'Accordo (RUA) per le attività definite dall'«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Valchiavenna», con compiti di coordinamento e vigilanza sull'attuazione del medesimo;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Stabilità per il 2014, il progetto presentato dall'Istituto d'Istruzione Su-

periore «Leonardo da Vinci» avente ID SIAGE 264771 e titolo «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contributo provvisorio pari a 224.610,00 euro (IVA inclusa) nell'ambito delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci», tramite la piattaforma dedicata del MEF IGRUE, all'accettazione del contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019.

3. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL ed alla trasmissione all'Ente beneficiario, al Comune Capofila e all'Agenda per la Coesione Territoriale.

La dirigente
Monica Bottino

D.d.u.o. 12 novembre 2021 - n. 15370**Avviso «Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41»: proroga del termine al 16 novembre 2021 per la presentazione delle domande**

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI,
RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare, l'art. 2 «Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2, lett. c);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5303 del 27 settembre 2021 con la quale si sono approvati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 «Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19» al fine di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

Considerato che la suddetta d.g.r. 5303/2021:

- individua nei trasferimenti statali di cui all'allegato A del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, così come integrato dall'art. 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse economiche necessarie, che ammontano a euro 33.834.765,00, a valere sul capitolo 9.07.104.14996 «Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici» che presenta la necessaria disponibilità»;
- demanda al dirigente competente della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, individuato nel dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome, l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi, compresa la definizione dell'avviso;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 14441 del 26 ottobre 2021 con il quale si approvava l'avviso «Attuazione dell'art. 2 «misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2 lett. c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41»;

Dato atto che, al paragrafo C.1 «Presentazione delle domande» dell'avviso sopra richiamato, il termine per la presentazione delle domande nell'apposita sezione del portale «Bandi online» viene stabilito al 12 novembre 2021 alle ore 16.00;

Considerato altresì, l'elevato interesse suscitato dalla misura promossa da Regione Lombardia attraverso tale avviso;

Rilevato che all'approssimarsi della scadenza, risultano ancora disponibili risorse che consentono la prosecuzione della misura al fine di ristorare il più ampio numero di imprese possibile, stante la finalità dell'avviso di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

Ritenuto, al fine di raggiungere tutti i potenziali destinatari della misura:

- di prorogare al 16 novembre alle ore 16.00 il termine ultimo di presentazione delle domande di cui al decreto n. 14441/2021 nell'apposita sezione del portale «Bandi online»;
- di confermare integralmente le restanti parti del provvedimento;

Vista l'urgenza di provvedere connessa alla scadenza del termine già fissato;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 «Contrasto allo spopolamento delle aree montane» - missione 9 «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - programma 7 «Svi-

luppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prorogare al 16 novembre 2021 alle ore 16.00 il termine ultimo di presentazione delle domande, di cui al decreto dirigenziale 14441 del 26 ottobre 2021, nell'apposita sezione del portale «Bandi online»;

2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto 26 ottobre 2021 n. 14441;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 26 del d.lgs. 33/2013, degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

La dirigente
Monica Bottino

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

D.d.s. 11 novembre 2021 - n. 15275
Programma di cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Progetto Welcomtech ID 499236: determinazione finale budget e contributo pubblico

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;
- il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012»;
- il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici»;
- la decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);
- la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma e all'approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;

Visti:

- il decreto dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) n. 1667 del 9 marzo 2016, il decreto dell'AdG n. 4200 del 12 maggio 2016 e i successivi decreti di modifica e aggiornamento con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di Sorveglianza e ad individuare e ad aggiornare i nominativi dei membri del Comitato di Sorveglianza, così come designati dai soggetti italiani e svizzeri a ciò deputati;
- il decreto dell'AdG n. 8676 del 8 settembre 2016 con il quale si è provveduto ad attuare le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella sua seduta del 25 maggio 2016 in merito all'istituzione del Comitato Direttivo;
- la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui l'Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere e la relazione di conformità favorevoli alla designazione dell'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del Programma;
- il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale di Regione Lombardia di Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;

Visto il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertate le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

Dato atto che con decreto dell'AdG n. 7623 del 26 giugno 2017 - pubblicato sul BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2017 - l'AdG del Programma ha attuato le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all'approvazione del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020;

Visti:

- i decreti di approvazione del finanziamento n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 11781 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018 e i successivi decreti di modifica e integrazione;
- il decreto di modifica n. 11836 del 7 agosto 2019 con il quale è stato approvato l'elenco onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al primo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera e i successivi decreti di modifica e integrazione;
- il decreto n. 18335 del 13 dicembre 2019 con cui sono stati finanziati ulteriori n. 8 progetti a valere sull'Asse 2 del Programma ed è stato aggiornato l'elenco onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al primo Avviso;

Richiamati tutti gli atti elencati nelle premesse di detti decreti e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi;

Richiamate le seguenti previsioni di cui al par. 2.2.3.7 nel documento «Sistema di Gestione e Controllo» (per brevità: «S. Ge.Co.»), approvato con d.d.s. n. 16892 del 22 dicembre 2017 e s.m.i.:

«Alla conclusione del progetto:

- L'AdG effettua la rideterminazione del contributo pubblico spettante ai singoli partner e autorizza l'AdC a procedere nell'iter di pagamento. *La rideterminazione terrà eventualmente conto della maggiore spesa rendicontata e validata sul progetto che, pur non dando luogo al riconoscimento di un importo maggiore di contributo, potrebbe essere utilemente considerata in caso di irregolarità accertate successivamente dall'AdA al fine di ridurre l'importo di una eventuale rettifica o escluderla (meccanismo delle cd. «spese cuscinetto»).*

(...).»

Dato atto che:

tra i progetti finanziati a valere sull'Asse 4 è compreso il progetto id. 499236 denominato «WELCOMTECH», per il quale il decreto n. 13483 del 11 ottobre 2021, di ultimo aggiornamento della graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Primo Avviso, approva un budget ed un contributo pubblico complessivo per parte italiana come da tabella sotto riportata:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH					
PARTNER	BUDGET	CON-TRIBUTO PUBBLICO	di cui FESR	di cui NAZIONALE	AUTOFINANZIAMENTO
Regione Piemonte (CAPOFLA IT)	€ 29.397,00	€ 29.397,00	€ 24.987,45	€ 4.409,55	€ 0,00
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	€ 228.588,12	€ 194.299,62	€ 194.299,62	€ 0,00	€ 34.288,50
RSA Massimo Lagostina ONLUS	€ 190.106,34	€ 161.590,34	€ 161.590,34	€ 0,00	€ 28.516,00
Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus	€ 244.896,69	€ 208.162,19	€ 208.162,19	€ 0,00	€ 36.734,50
Università Cattolica del Sacro Cuore	€ 33.061,17	€ 28.101,97	€ 28.101,97	€ 0,00	€ 4.959,20
Regione Autonoma Valle d'Aosta	€ 166.416,00	€ 166.416,00	€ 141.453,60	€ 24.962,40	€ 0,00

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH					
PARTNER	BUDGET	CON-TRIBUTO PUBBLICO	di cui FESR	di cui NAZIONALE	AUTOFINANZIAMENTO
Comune di Domodossola	€ 137.563,20	€ 137.563,20	€ 116.928,72	€ 20.634,48	€ 0,00
TOTALE	€ 1.030.028,52	€ 925.530,32	€ 875.523,89	€ 50.006,43	€ 104.498,20

Preso atto che:

- il progetto si è concluso in data 30 novembre 2020;
- il beneficiario ha presentato la rendicontazione finale id 2677406 e, successivamente alla validazione di tali spese, la domanda di pagamento finale in data 16 aprile 2021;
- l'importo totale validato sul progetto, al netto delle irregolarità rilevate o di altre spese inammissibili, è pari a 923.601,63 euro, di cui 822.830,29 euro di contributo pubblico;

Ritenuto quindi di:

- rideterminare il budget per parte italiana del progetto come da tabella sotto riportata:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH					
PARTNER	BUDGET	CON-TRIBUTO PUBBLICO	di cui FESR	di cui NAZIONALE	AUTOFINANZIAMENTO
Regione Piemonte (CAPOFILA IT)	€ 23.634,45	€ 23.634,45	€ 20.089,28	€ 3.545,17	€ 0,00
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	€ 226.512,13	€ 192.535,03	€ 192.535,03	€ 0,00	€ 33.977,10
RSA Massimo Lagostina ONLUS	€ 185.323,70	€ 157.525,10	€ 157.525,10	€ 0,00	€ 27.798,60
Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus	€ 227.254,39	€ 193.166,23	€ 193.166,23	€ 0,00	€ 34.088,16
Università Cattolica del Sacro Cuore	€ 32.716,39	€ 27.808,91	€ 27.808,91	€ 0,00	€ 4.907,48
Regione Autonoma Valle d'Aosta	€ 97.180,96	€ 97.180,96	€ 82.603,82	€ 14.577,14	€ 0,00
Comune di Domodossola	€ 130.979,61	€ 130.979,61	€ 111.332,67	€ 19.646,94	€ 0,00
TOTALE	€ 923.601,63	€ 822.830,29	€ 785.061,04	€ 37.769,25	€ 100.771,34

- aggiornare la graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Primo avviso, come da allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la sussistenza di tutte le condizioni per poter procedere all'erogazione del saldo, in esito all'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto registrata nel sistema informativo SiAge;

Attestato che:

- i contributi concessi in favore dei partner non si configurano come aiuti di Stato e pertanto non è necessario procedere agli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
- in sede di adozione del presente atto, si procederà all'aggiornamento delle pubblicazioni, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, effettuate in sede di adozione dei decreti n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicembre 2019 e s.m.i.;

- si procederà a notificare al capofila Regione Piemonte e all'Autorità di certificazione il presente provvedimento, specificando che avverso lo stesso è possibile esperire i rimedi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso al TAR;

- i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l'attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in particolare, nel Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e nell'Allegato 12 al decreto n. 7623/2017 («Metodologia e criteri di selezione»);

Ritenuto di demandare ad un successivo atto contabile lo svincolo delle risorse impegnate in favore del progetto e non liquidate, non più dovute a seguito della rideterminazione di cui al presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 («V Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuitole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di rideterminare il budget ed il contributo per parte italiana in favore del progetto WELCOMTECH id 499236 come da seguente tabella:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH					
PARTNER	BUDGET	CON-TRIBUTO PUBBLICO	di cui FESR	di cui NAZIONALE	AUTOFINANZIAMENTO
Regione Piemonte (CAPOFILA IT)	€ 23.634,45	€ 23.634,45	€ 20.089,28	€ 3.545,17	€ 0,00
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus	€ 226.512,13	€ 192.535,03	€ 192.535,03	€ 0,00	€ 33.977,10
RSA Massimo Lagostina ONLUS	€ 185.323,70	€ 157.525,10	€ 157.525,10	€ 0,00	€ 27.798,60
Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus	€ 227.254,39	€ 193.166,23	€ 193.166,23	€ 0,00	€ 34.088,16
Università Cattolica del Sacro Cuore	€ 32.716,39	€ 27.808,91	€ 27.808,91	€ 0,00	€ 4.907,48
Regione Autonoma Valle d'Aosta	€ 97.180,96	€ 97.180,96	€ 82.603,82	€ 14.577,14	€ 0,00
Comune di Domodossola	€ 130.979,61	€ 130.979,61	€ 111.332,67	€ 19.646,94	€ 0,00
TOTALE	€ 923.601,63	€ 822.830,29	€ 785.061,04	€ 37.769,25	€ 100.771,34

3. di approvare conseguentemente il piano finanziario rideterminato del progetto elencato al punto che precede e riportato nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di attestare che non è necessario procedere agli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

5. di procedere all'aggiornamento delle pubblicazioni effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, avvenute in sede di adozione dei decreti n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicembre 2019 e s.m.i.;

6. di demandare ad un successivo atto contabile lo svincolo delle risorse impegnate in favore del progetto e non liquidate, non più dovute a seguito della rideterminazione di cui al presente provvedimento;

7. di notificare al capofila Regione Piemonte e all'Autorità di certificazione il presente provvedimento, specificando che avverso lo stesso è possibile esperire i rimedi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso al TAR;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURLe sul sito del Programma <http://www.interreg-italiasvizzera.eu>

L'autorità di gestione del programma
di cooperazione interreg v-a Italia-Svizzera 2014-2020
La dirigente
Monica Muci

— • —

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020																
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea																
ASSE	ID PRATICA	DURATA	STATO	ACRONIMO	DETTAGLIO PARTNER			DATI FINANZIARI APPROVATI				DATI FINANZIARI PROPOSTI				NOTE
					PARTNER	CODICE CAR	CODICE COD	CODICE COVAR	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE APPROVATO	% (INTENSITA' di contributo)	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE APPROVATO	
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	Comunità montana DEL PIAMBELLO - Arcisate (Varese) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI BESANO (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 455.000,00	€ -	€ 455.000,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI CLIVIO (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 318.500,00	€ -	€ 318.500,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI PORTO CERESIO (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 533.000,00	€ -	€ 533.000,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI SALTRIO (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 191.000,00	€ -	€ 191.000,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI VIGGILI' (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 292.500,00	€ -	€ 292.500,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	COMUNE DI VARESE (Varese)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	100,00%				
2	636111	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MUSEO DIFFUSO MSG	Fondazione del Monte San Giorgio - Meride (Ticino) C (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 37.500,00	CHF 37.500,00	CHF 75.000,00	50,00%
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	Comune di BUGLIO IN MONTE (Sondrio) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 564.570,00	€ -	€ 564.570,00	100,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	Comune di ARDENNO (Sondrio)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 41.820,00	€ -	€ 41.820,00	100,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	Comune di TRADONA (Sondrio)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 50.430,00	€ -	€ 50.430,00	100,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	Comunità montana VALCHAVENNA - Chiavenna (Sondrio)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 499.000,05	€ -	€ 499.000,05	100,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	S.T.P.S. SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A. (Sondrio)	3286	1471133	N.P.	€ 25.531,11	€ 4.505,49	€ 30.036,60	85,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	NORATECH S.R.L. - Morbegno (Sondrio)	3286	1473060	N.P.	€ 10.455,00	€ 1.845,00	€ 12.300,00	85,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. OPPURE: DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA S.C. A.R.L. - VALTELLINA CHE GUSTO! (Sondrio)	3286	1471047	N.P.	€ 59.593,50	€ 10.516,50	€ 70.110,00	85,00%				
2	607417	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	XPERIALPS	Associazione La Bregaglia - Vicosoprano (Grigioni) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 50.000,00	CHF 50.000,00	CHF 100.000,00	50,00%
2	491974	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	DI - SE	ASSOCIAZIONE MUSEI D'OSSOLA (Crevaldasossa - VCO) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 191.590,00	€ 33.810,00	€ 225.400,00	85,00%				
2	491974	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	DI - SE	Associazione Culturale Asilo Bianco (Ameno - NO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 166.855,00	€ 29.445,00	€ 196.300,00	85,00%				
2	491974	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	DI - SE	LA CAVERNA / MUSEUMZENTRUM OBERWALLIS (VS) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF -	CHF 51.000,00	CHF 51.000,00	0,00%
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI (Varese) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 565.000,50	€ -	€ 565.000,50	100,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "L. DA VINCI" (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 271.830,00	€ 47.970,00	€ 319.800,00	85,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	FONDAZIONE MUSEO AGUSTA (Samarate - VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 103.700,00	€ 18.300,00	€ 122.000,00	85,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	FONDAZIONE MUSEO DEL CICLISMO MADONNA DEL GHISALLO (Magreglio - CO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 102.000,00	€ 18.000,00	€ 120.000,00	85,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	LE ROGGE S.R.L. (Ornavasso - VCO)	3286	1466511	N.P.	€ 114.750,00	€ 20.250,00	€ 135.000,00	85,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Comune OLGiate OLONA (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 149.999,73	€ -	€ 149.999,73	100,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (Cossogno - VCO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 190.000,00	€ -	€ 190.000,00	100,00%				
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (TI) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino (TI)	N.P.	N.P.	N.P.								
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Associazione Museo di Leventina (TI)	N.P.	N.P.	N.P.								
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Comune di Serravalle (TI)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 225.502,00	CHF 225.503,00	CHF 451.005,00	50,00%
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Municipio Comune di Faido (TI)	N.P.	N.P.	N.P.								
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	CSG - Swiss Railpark St. Gotthard (TI)	N.P.	N.P.	N.P.								
2	591774	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea	MULM	Fondazione pro San Gotthard (TI)	N.P.	N.P.	N.P.								
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Regione Lombardia - DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE (Milano) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 1.369.855,48	€ -	€ 1.369.855,48	100,00%				
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Gestione Governativa Navigazione Laghi (Como)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 214.811,64	€ -	€ 214.811,64	100,00%				
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Agenzia del trasporto pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese (Como)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 105.000,12	€ -	€ 105.000,12	100,00%				
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Cantone Ticino Dipartimento del territorio (Bellinzona) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Società Navigazione del Lago di Lugano (Lugano)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 497.476,00	CHF 497.476,00	CHF 994.952,00	50,00%
3	472624	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SMISTO	Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (Mendrisio)	N.P.	N.P.	N.P.								
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Provincia di Varese (VA) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 1.352.600,00	€ -	€ 1.352.600,00	100,00%				
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Comune di Varese (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	100,00%				
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Comune di Valmorea (CO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 886.846,02	€ -	€ 886.846,02	100,00%				
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Comune di Malnate (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	100,00%				
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (Mendrisio) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Cantone Ticino - Dipartimento del territorio	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 27.787,00	CHF 27.787,00	CHF 55.574,00	50,00%
3	638359	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	TI-CICLO-VIA	Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio	N.P.	N.P.	N.P.								
3	562850	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MENTOR	Comune di Merano (BZ) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 522.836,10	€ -	€ 522.836,10	100,00%				
3	562850	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MENTOR	NOI S.p.A. (Bolzano) [ex IOM Suedtiroi - Alto Adige (Bolzano), modifica come da decreto n. 3611 del 18/03/2019]	N.P.	N.P.	N.P.	€ 362.813,10	€ -	€ 362.813,10	100,00%				
3	562850	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MENTOR	SASA (Società Autobus Servizi d'Area) (Bolzano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 278.453,55	€ -	€ 278.453,55	100,00%				
3	562850	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MENTOR	Comune Brig-Glis (Vallese) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
3	562850	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MENTOR	PostAuto Schweiz AG (Brig-Glis)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 160.000,00	CHF 160.000,00	CHF 320.000,00	50,00%

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020																
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguito della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea																
ASSE	ID PRATICA	DURATA	STATO	ACRONIMO	DETTAGLIO PARTNER			DATI FINANZIARI APPROVATI				DATI FINANZIARI PROPOSTI				NOTE
					PARTNER	CODICE CAR	CODICE COD	CODICE COVAR	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE APPROVATO	% (INTENSITA' di contributo)	CONTRIBUTO APPROVATO	AUTOFINANZIAMENTO APPROVATO	BUDGET TOTALE APPROVATO	
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo Società Cooperativa Sociale - CRAMS - (Lecco) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 348.427,75	€ 61.487,25	€ 409.915,00	85,00%				
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	ATS della BRIANZA - (Lecco)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	100,00%				
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	Need Institute - (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 90.088,53	€ 15.897,97	€ 105.986,50	85,00%				
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	Pro Senectute Ticino e Moesano Lugano (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	Museo Vincenzo Vela - Ligonetto (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 82.700,58	CHF 172.886,00	CHF 255.586,58	32,36%
4	490188	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	BrainArt	Cantone Ticino - Dipartimento della Sanità e della Socialità - Ufficio anziani e delle cure a domicilio (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.								
4	631714	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Sanita' a confronto	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario - (Sondrio) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 1.070.000,00	€ -	€ 1.070.000,00	100,00%				
4	631714	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Sanita' a confronto	Comunità Montana Valchiavenna - Chiavenna (SO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	100,00%				
4	631714	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Sanita' a confronto	Centro Sanitario Bregaglia (Grigioni) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 37.500,00	CHF 112.500,00	CHF 150.000,00	25,00%
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Cooperativa Sociale SIM-PATIA - Società Cooperativa (Como) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 373.644,36	€ 65.937,24	€ 439.581,60	85,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Il Sentiero Società Cooperativa Sociale - (Lecco)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 178.206,24	€ 31.448,16	€ 209.654,40	85,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	La clessidra società cooperativa sociale - Castellanza (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 173.739,12	€ 30.659,85	€ 204.398,97	85,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Comune di Castellanza (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 27.840,00	€ -	€ 27.840,00	100,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Comune di Seregno (MB)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 27.830,40	€ -	€ 27.830,40	100,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	ATS della Brianza - (Lecco)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 25.454,80	€ -	€ 25.454,80	100,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Ariella Vidach - AIEP - (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 29.070,00	€ 5.130,00	€ 34.200,00	85,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Ospedale San Raffaele s.r.l. - (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 106.080,00	€ 18.720,00	€ 124.800,00	85,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Comune di Monza (MB)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 27.840,00	€ -	€ 27.840,00	100,00%				
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Aiep avventure in elicottero prodotti - Aldesago (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Clinica Santa Croce SA - Orselina (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 25.873,43	CHF 54.636,94	CHF 80.510,37	32,14%
4	563663	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	YI - Young Inclusion	Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Ticino	N.P.	N.P.	N.P.								
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	Università del Piemonte Orientale - (Novara) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 229.112,00	€ -	€ 229.112,00	100,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	Comune di Novara	N.P.	N.P.	N.P.	€ -	€ -	€ -	0,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	IUSEFor - (Novara)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 49.556,70	€ 8.745,30	€ 58.302,00	85,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	OLTRE LE QUINTE A.P.S. - (Novara)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 63.604,59	€ 11.224,34	€ 74.828,93	85,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	Associazione Didee - arti e comunicazione - (Torino)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 157.148,00	€ 27.732,00	€ 184.880,00	85,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA - (Novara)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 381.497,50	€ -	€ 381.497,50	100,00%				
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	Università della Svizzera Italiana - Lugano (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 25.315,00	CHF 25.315,00	CHF 50.630,00	50,00%
4	506686	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	D.E.A.	Associazione Teatro Danzabile - Mendrisio (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.								
4	581511	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	RAGGIO DI SOLE	Comunità comprensoriale Val Venosta - (Bolzano) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 582.005,00	€ -	€ 582.005,00	100,00%				
4	581511	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	RAGGIO DI SOLE	Region Engiadina Bassa Val Mustair - Regionalentwicklung (Grigioni) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 75.000,00	CHF 225.000,00	CHF 300.000,00	25,00%
5	607386	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola - Domodossola (VCO) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 278.750,60	€ -	€ 278.750,60	100,00%				
5	607386,00	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Formazione inserimento lavorativo orientamento servizi società cooperativa - (Novara)	3286	581792 4645124	543758	€ 188.938,38	€ 33.342,07	€ 222.280,45	85,00%				
5	607386	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Regione Piemonte - DG Coesione sociale (Torino)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 88.499,73	€ -	€ 88.499,73	100,00%				
5	607386	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi - (Torino)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 25.661,67	€ 4.528,61	€ 30.190,28	85,00%				
5	607386	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Integra società cooperativa sociale - (Novara)	3286	581793	N.P.	€ 25.109,77	€ 4.431,14	€ 29.540,91	85,00%				
5	607386	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	MINPLUS	Cantone Ticino - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 109.000,00	CHF 121.038,00	CHF 230.038,00	47,38%
5	643893	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Governati-VA	Comune di Varese (VA) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 720.000,00	€ -	€ 720.000,00	100,00%				
5	643893	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Governati-VA	Anci Lombardia - (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 179.899,80	€ -	€ 179.899,80	100,00%				
5	643893	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Governati-VA	Università della Svizzera Italiana - Lugano (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
5	643893	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Governati-VA	Associazione PPP Svizzera - Lugano (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 42.570,00	CHF 42.580,00	CHF 85.150,00	49,99%
5	643893	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	Governati-VA	Sezione degli enti locali (SEL) - Bellinzona (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.								
5	601953	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SICT	Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 736.278,00	€ -	€ 736.278,00	100,00%				
5	601953	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SICT	Politecnico di Milano - (sede di Lecco)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 704.466,30	€ -	€ 704.466,30	100,00%				
5	601953	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SICT	Polizia cantonale ticinese - Camorino (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.								
5	601953	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SICT	Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 275.592,00	CHF 275.592,00	CHF 551.184,00	50,00%
5	601953	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	SICT	Cantone Ticino - Dipartimento del territorio (Ticino)	N.P.	N.P.	N.P.								
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	Eupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione - (Milano) (CAPOFILA IT)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 219.530,40	€ -	€ 219.530,40	100,00%				
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	Università Carlo Cattaneo UIUC - Castellanza (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 169.717,16	€ 29.950,09	€ 199.667,25	85,00%				
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese (VA)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 70.110,00	€ -	€ 70.110,00	100,00%				
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como-Leco (CO)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 70.110,00	€ -	€ 70.110,00	100,00%				
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	UNIONCAMERE LOMBARDA - (Milano)	N.P.	N.P.	N.P.	€ 38.130,00	€ -	€ 38.130,00	100,00%				
5	483978	fra 18 e 36 mesi	ammesso e finanziato	STICH	Cantone Ticino - Cancelleria dello Stato (Ticino) (CAPOFILA CH)	N.P.	N.P.	N.P.					CHF 158.378,00	CHF 158.381,18	CHF 316.759,18	50,00%

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.s. 10 novembre 2021 - n. 15171

Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi al mantenimento per l'anno 2020 dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale del volontariato di protezione civile, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile. Attivazione della nuova procedura per l'iscrizione, la modifica dei dati e la cancellazione per le organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'ambito del «DBVOL - anagrafica regionale del volontariato»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Visti:

- Il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1: «Codice della Protezione Civile»;
- Il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117: «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la legge regionale 22 maggio 2004, n.16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n.16), Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile», come modificato dal Regolamento Regionale del 15 febbraio 2018 n. 6;

Visto, in particolare, il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo settore», come modificato e integrato dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, ed in particolare l'art. 101 recante «Norme transitorie e di attuazione», nella fattispecie:

- il comma 2, con il quale si dispone che «fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme prevalenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore»;
- il comma 3, con il quale si dispone altresì che «il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore»;

Visto, altresì, il d.m. n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli Enti, delle modalità di deposito degli atti e delle regole per la predisposizione, la tenuta e conservazione del RUNTS», che disciplina le modalità di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sul territorio nazionale;

Richiamate:

- la d.c.r. n. VI/625 del 5 giugno 1997, con la quale è stata definita l'articolazione del Registro regionale e dei Registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro;
- la d.g.r. n. VII/4142 del 6 aprile 2001 con la quale è stata disposta l'istituzione di una sezione regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato e di una sezione provinciale presso ogni Provincia;
- il d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009, con cui è stato attivato il «DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale»;
- la d.g.r. IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità», che ha stabilito la scadenza, indicata al 30 giugno di ogni anno, per la presentazione della «Scheda di mantenimento dei requisiti di iscrizione» da parte di tutti i soggetti iscritti nei Registri regionali, ivi comprese le associazioni di protezione civile iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
- la d.g.r. n. IX/4331 del 26 ottobre 2012, che, tra l'altro, ha unificato, per associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile, la scadenza annuale del 30 giugno per la presentazione della «Scheda mantenimento dei requisiti di iscrizione», e, in particolare,

l'allegato C), concernente «Disciplina dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile»;

- il decreto del Direttore Generale 5 marzo 2013 n.1917, concernente l'adeguamento, ai sensi della d.g.r. n. IX/4331 del 26 ottobre 2012, della «Scheda unica informatizzata» (c.d. VOLOASSO) per la certificazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione nei registri, con il quale, tra l'altro, sono stati riordinati il sistema informativo di supporto al processo di iscrizione all'Albo regionale del volontariato di protezione civile per le associazioni di volontariato, le procedure operative e la relativa modulistica;
- il decreto del Direttore Generale n. 4564 del 30 maggio 2013, «Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile: «Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di iscrizione, modifica dei dati, mantenimento dei requisiti annuali e cancellazione dei Gruppi Comunali ed Intercomunali», con il quale, tra l'altro, è stata uniformata la disciplina inerente l'iscrizione all'Albo dei gruppi comunali ed intercomunali con quella prevista per le associazioni di protezione civile, atteso che entrambe le tipologie di organizzazione di volontariato possono accedere all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
- la d.g.r. n.XI/4561 del 19 aprile 2021 «Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.45 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 istituzione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l'avvio e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del d.lgs 11/2017»;

Considerato altresì che, nelle more dell'avvio operativo del RUNTS e della conseguente decadenza dei Registri regionali e provinciali, sono state avviate le procedure tecniche per il trasferimento dei dati al Registro Unico Nazionale ai sensi dell'art.53 del d.lgs. 11/2017 e degli artt.30 e 31 del d.m.n. 106 /2020;

Visto il d.d.s. 8848 del 29 giugno 2021 con cui:

- sono stati sospesi in via straordinaria, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i termini per la presentazione della «Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione - anno 2020» per le associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali del Terzo Settore, anche al fine di permettere alle associazioni di adottare le modifiche statutarie nei termini di legge allegando le stesse sul portale VOLOASSO, ai fini di agevolare la prossima trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- è stato consentito ai soggetti iscritti nei Registri regionali e provinciali l'adozione nei termini di legge delle modifiche statutarie, allegando le stesse sul portale VOLOASSO, di sospendere i termini per la presentazione della «Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione - anno 2020», e di agevolare, infine, la prossima trasmigrazione dei dati al RUNTS;

Considerato che le disposizioni del sopracitato provvedimento si applicano anche alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia;

Ritenuto, pertanto, in analogia a quanto disposto con il d.d.s. n. 8848/2021 per le Organizzazioni di Volontariato, di sospendere il termine stabilito per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile dal d.d.g. n. 4564 del 30 maggio 2013, relativo al mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia;

Visto il decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, con cui è stata fissata al 23 novembre 2021 la data di attivazione del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del d.m. 106 del 15 settembre 2020;

Preso atto che a partire dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile inoltrare istanze di iscrizione all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di modifica dei dati inseriti o di inoltrare istanze di cancellazione, attraverso la procedura informatica introdotta con il d.d.g. 5 marzo 2013 n.1917, sulla piattaforma informatica VOLOASSO;

Rilevata pertanto la necessità di attivare una nuova modalità di iscrizione all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia, integrata nel sistema «DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale», già impiegato per l'iscrizione dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile;

Dato atto che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) attualmente registrate sulla piattaforma VOLOASSO saranno imme-

diatamente abilitate alla gestione e modifica dei propri dati anagrafici presenti nel DBVOL, con modalità successivamente comunicate;

Ritenuto quindi di stabilire che, a partire dal giorno 23 novembre 2021, tutte gli Enti del Terzo Settore di nuova costituzione che intenderanno svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del d.lgs. 117/2017, quella di protezione civile, dovranno inoltrare istanza di iscrizione all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia attraverso il «DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale»;

Ritenuto inoltre che l'aggiornamento costante e continuo dei dati contenuti nel DBVOL, relativi alle anagrafiche degli Enti del Terzo settore iscritti all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia ed ai relativi volontari, rappresenti una necessità da assicurare per garantire tutti gli adempimenti operativi ed amministrativi connessi all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile e che la certificazione dei dati riportati nel DBVOL debba avvenire almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Atteso che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DECRETA

1. di recepire le disposizioni del d.d.s. n. 8848 del 29 giugno 2021, relative alla sospensione in via straordinaria, nelle more dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dei termini per la presentazione della «Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione - anno 2020» per le associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali del Terzo Settore, con particolare riferimento alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile della Lombardia;

2. di sospendere in via straordinaria, nelle more dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e alla luce delle motivazioni espresse in premessa, il termine disposto con d.d.g. n. 4564 del 30 maggio 2013, per la presentazione, da parte dei gruppi comunali ed intercomunali, della documentazione per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile - anno 2020;

3. che, a partire dal giorno 23 novembre 2021, l'iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore che intendano svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del d.lgs. 117/2017, quella di protezione civile, dovranno iscriversi, come previsto dal r.r. 9/2010 e s.m.i., all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia, attraverso la procedura informatizzata contenuta nella piattaforma «DBVOL - Anagrafica del volontariato di protezione civile regionale della Lombardia»;

4. che i dati delle Organizzazioni di Volontariato iscritte attraverso la piattaforma VOLOASSO, alla data del 23 novembre 2021, all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia, saranno resi immediatamente disponibili per modifiche ed integrazioni all'interno del DBVOL, con modalità che saranno comunicate prima della data sopra indicata;

5. che, per garantire la corretta gestione operativa ed amministrativa del volontariato organizzato di protezione civile della Lombardia, i dati contenuti nel DBVOL, relativi alle anagrafiche degli Enti del Terzo settore iscritti all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lombardia ed ai relativi volontari, debbano essere aggiornati con costanza e continuità e certificati almeno una volta all'anno, entro la data del 30 giugno;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito della Regione Lombardia e di darne la più ampia diffusione attraverso i canali istituzionali;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Massimo Noris

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

D.d.s. 10 novembre 2021 - n. 15172

Contributi statali per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato, per la preparazione tecnica dei volontari e per la formazione dei cittadini. Criteri per il riparto dei fondi per il triennio 2019-2021 - Annualità 2021. Definizione degli indirizzi di priorità di livello regionale per le domande da presentare entro il 31 dicembre 2021 per la «Quota regionale» - art. 37 del d. lgs. 1/2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 37 del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), che:

- al comma 1, prevede la concessione di contributi al volontariato organizzato di protezione civile, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini;
- al comma 2, definisce le modalità di individuazione dei criteri per il riparto dei fondi disponibili, validi per un triennio, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997, sulla base delle domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno;
- al comma 3, stabilisce che, con decreto di emanarsi entro il 31 maggio di ogni anno, vengono definiti, sulla base dei criteri di cui al comma 2, gli aspetti amministrativi e le modalità di presentazione delle domande;

Visti i Criteri relativi al triennio 2019-2021 approvati con Decreto n. repertorio n. 1886 del 16 maggio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e validati nell'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 20 maggio 2020 e dal Comitato Nazionale del Volontariato (prot. DPC n. 11621 del 6 marzo 2020) che, all'art. 8, stabiliscono che entro il 31 marzo di ciascuna annualità, e in fase di prima applicazione entro il 30 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile definisce gli indirizzi di priorità per l'esame dei progetti di potenziamento afferenti alla «quota regionale» e che tali indirizzi, coerenti con le priorità strategiche definite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso, da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento, alla sezione 'Volontariato';

Atteso che:

- per l'annualità 2021, il Dipartimento Protezione Civile definisce gli indirizzi di priorità che saranno riportati nella specifica pagina Web del sito del Dipartimento stesso;
- le regioni possono introdurre ulteriori priorità di livello regionale, al fine di adattare gli indirizzi nazionali ai diversi contesti territoriali, sulla base della rilevanza, determinata dalle regioni stesse, ai fini dell'ottimale operatività delle rispettive colonne mobili del volontariato;

Ritenuto, per consentire, alle organizzazioni di volontariato interessate, di poter presentare le domande in tempo utile entro il 31 dicembre 2021, di definire gli indirizzi di priorità di livello regionale, per l'assegnazione dei fondi afferenti alla «quota regionale» per l'anno 2021;

Ritenuto, pertanto, di integrare gli indirizzi proposti per l'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, con gli indirizzi regionali, come specificati nell'Allegato 1 parte integrante al presente atto, che valorizzano:

- le specifiche configurazioni organizzative delle colonne mobili,
- la localizzazione territoriale delle organizzazioni facenti parte delle colonne mobili stesse,
- la formazione dei volontari, se acquisita in conformità agli *standard* di Regione Lombardia;

Ritenuto, al fine di garantire la trasparenza in sede di valutazione dei progetti che saranno presentati entro il 31 dicembre 2021, di costituire apposita commissione valutatrice, composta dal Dirigente della Struttura Pianificazione e Volontariato di Protezione Civile e da due funzionari della medesima Struttura, la quale, in esito all'esame dei progetti presentati, redigerà, in ordine di priorità, l'elenco delle domande accolte, da trasmettere alla Commissione Speciale, come stabilito al punto 5.2 dell'art. 5 dei Criteri stabiliti dal Dipartimento della Protezione Civile per il triennio 2019-2021;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il risultato atteso TER. 179.11.01 «Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo n. 33 e, in particolare, gli artt. 26 e 27, concernenti gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di recepire come parte integrante del presente atto, gli indirizzi di priorità approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso per l'esame dei progetti di potenziamento afferenti alla «quota regionale» che saranno presentati entro il 31 dicembre 2021;

2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante del presente atto, recante gli indirizzi di priorità regionale, ad integrazione di quelli di cui al punto 1.;

3. di costituire, per la verifica delle domande relative all'annualità 2021 afferenti alla «quota regionale», apposita commissione valutatrice, composta dal Dirigente della Struttura Pianificazione e Volontariato di Protezione Civile e da due funzionari della medesima Struttura, la quale, in esito all'esame dei progetti presentati, redigerà, in ordine di priorità, l'elenco delle domande accolte, da trasmettere alla Commissione Speciale, come stabilito al punto 5.2 dell'Art. 5 dei Criteri per il triennio 2019-2021;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Massimo Noris

_____ . _____

Allegato 1

ANNO 2021 – “QUOTA REGIONALE”**INDIRIZZI INTEGRATIVI DI PRIORITA' DI LIVELLO REGIONALE****Domande da presentare entro il 31 dicembre 2021**

Priorità generale (DPC): in caso di richieste di singole Associazione di Volontariato e di Coordinamenti di Associazioni, qualora vi sia il superamento della quota regionale di riparto concessa, verrà data priorità ai Coordinamenti.

Nota: Tale indicazione è da intendersi riferita ai Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), previsti dalla L.R. 16/2004, art. 5.1, comma 1, qualora costituiti in organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte all'Albo Regionale, alla data di presentazione della domanda.

Priorità 1: (DPC) potenziamento della capacità operativa delle Colonne Mobili delle Regioni mediante l'acquisto di attrezzature e mezzi.

Priorità 1 (regionale): organizzazioni

- facenti parte della colonna mobile regionale (*organizzazioni convenzionate direttamente con Regione Lombardia - necessaria dichiarazione di Regione Lombardia -Struttura competente attestante la valenza strategica a livello regionale dei beni di cui viene proposto l'acquisto*)
- facenti parte delle colonne mobili provinciali (*necessaria dichiarazione della provincia di competenza attestante la valenza strategica a livello provinciale dei beni di cui viene proposto l'acquisto*).

Priorità 2 (regionale): organizzazioni ubicate

- in aree a rischio sismico in classe 2 (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016) - (*per i gruppi comunali/intercomunali è sufficiente la classificazione del comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune a rischio sismico in classe 2, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022*,
- in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva alluvioni” (D.g.r. X/4549 del 10 dicembre 2015) - (*per i gruppi è necessaria la presenza di ARS di livello distrettuale nel comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di livello distrettuale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022*).

Priorità 3 (regionale): organizzazioni ubicate

- in aree a rischio sismico in classe 3 (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016) - (*per i gruppi comunali/intercomunali è sufficiente la classificazione del comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune a rischio sismico in classe 3, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022*,
- in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva alluvioni” (D.g.r. X/4549 del 10 dicembre 2015) - (*per i gruppi è necessaria la presenza di ARS di livello regionale nel comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di*

livello regionale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022).

Priorità 2: (DPC) acquisto di dotazioni di protezione individuale per la sicurezza dei volontari.

Priorità 4 (regionale): organizzazioni ubicate

- in aree a rischio sismico in classe 2 (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016) - *(per i gruppi comunali/intercomunali è sufficiente la classificazione del comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune a rischio sismico in classe 2, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022),*
- in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva alluvioni” (D.g.r. X/4549 del 10 dicembre 2015) - *(per i gruppi è necessaria la presenza di ARS di livello distrettuale nel comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di livello distrettuale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022),*

Priorità 5 (regionale): organizzazioni ubicate

- in aree a rischio sismico in classe 3 (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016) - *(per i gruppi comunali/intercomunali è sufficiente la classificazione del comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune a rischio sismico in classe 3, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022,*
- in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva alluvioni” (D.g.r. X/4549 del 10 dicembre 2015) - *(per i gruppi è necessaria la presenza di ARS di livello regionale nel comune di residenza; per le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di livello regionale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 dicembre 2022).*

Nota: l'assenza dei requisiti previsti per le priorità regionali da 1 a 5 comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto la domanda viene ritenuta di livello “locale” e pertanto non significativa per l'implementazione del sistema delle colonne mobili regionale e provinciali.

Priorità 3: (DPC) miglioramento qualitativo della preparazione tecnica dei volontari mediante lo svolgimento di pratiche di addestramento e di ogni altra attività anche a carattere formativo.

Priorità 6 (regionale): Requisito indispensabile per le proposte inerenti attività formative è la conformità agli standard di Regione Lombardia in materia di formazione di p.c., ai sensi della D.G.R. XI/1190 del 8 gennaio 2019.

Priorità 7: (regionale) potenziamento di dotazioni di livello locale o provinciale, relative al comparto radio-TLC.

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 157 del 8 novembre 2021

Ordinanza n. 298 del 10 marzo 2017 - Inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del comune di Borgocarbonara (MN) per gli «Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara di Po (MN) - ID N. 16 - Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione dell'anticipazione fino al 50% del contributo definitivo - CUP E36C1600000006

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari Delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giu-

gno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato n.298 del 10 marzo 2017 inerente alla «Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara di Po (MN) - ID n. 16, del Comune di Carbonara Po con cui il Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del progetto esecutivo per un contributo complessivo provvisorio pari a € 208.067,78.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del soggetto attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamati quindi il punto 5.2 «Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.1444 del 8 giugno 2021, come integrata con nota acquisita a prot. n. C1.2021.2521 del 28 ottobre 2021, con cui, in merito all'oggetto, il Comune chiede l'anticipazione fino al massimo del 50% della somma confermata rimodulata a seguito del ribasso d'asta, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto n. Rep. 127 del 8 aprile 2021 del Comune di Borgocarbonara, per un importo complessivo pari ad € 143.318,77, iva compresa, di cui €15.750,66 per oneri/costi sicurezza, importo non soggetto a ribasso d'asta ed I.V.A. contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il verbale di consegna lavori che prevede un importo contrattuale complessivo di cui sopra, che prevede l'esecuzione dei lavori in n. 180 giorni e pertanto la conclusione dell'intervento per il giorno 30 agosto 2021;
- crono-programma di realizzazione degli interventi;
- stampe dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012».

Accertata la regolarità della documentazione presentata.

Valutato quindi come ammissibile a contributo il quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO POST GARA + VARIANTE	QUADRO ECONOMICO AMMESSO POST GARA + VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 130.289,79	€ 130.289,79
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 13.028,98	€ 13.028,98
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 31.634,46	€ 16.709,73
TRASLOCHI COMPRESO IVA	€ 4.177,43	€ 4.177,43
ANAC	€ 225,00	€ 225,00
C.U.C.	€ 1.394,68	€ 1.394,68
IMPREVISTI	€ 16.709,73	€ 16.709,73
ARROTONDAMENTI	€ 31,66	€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 197.491,73	€ 182.535,34
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO		
COFINANZIAMENTO		
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		€ 182.535,34

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra che è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra rimodulato che determina un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 182.535,34 ed un minor onere pari a € 25.532,44 a carico del Commissario Stesso, il quale con ordinanza procederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che al Comune di Borgocarbonara per l'intervento in oggetto non sono state erogate anticipazioni.

Preso atto che, al contributo sopra assegnato, corrisponde un'anticipazione fino al massimo del 50% della somma rimodulata dopo il ribasso d'asta per un importo pari a € 91.267,67.

Ritenuto pertanto di poter liquidare al Comune di Borgocarbonara la somma di € 91.267,67 quale quota di anticipazione fino del 50%, dell'importo a carico del Commissario Delegato, risultante dall'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Dato atto che, con la citata Ordinanza del Commissario Delegato n. 298 del 10 marzo 2017, la copertura finanziaria per il presente intervento è stata individuata a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 15, comma 440°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	QUADRO ECONOMICO AMMESSO POST GARA + VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 130.289,79
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 13.028,98
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 16.709,73
TRASLOCHI COMPRESO IVA	€ 4.177,43
ANAC	€ 225,00
C.U.C.	€ 1.394,68
IMPREVISTI	€ 16.709,73
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 182.535,34
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 182.535,34

2. che tale quadro economico determina quindi un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 182.535,34 ed un minor onere pari ad € 25.532,44;

3. di liquidare al Comune di Borgocarbonara la somma di € 91.267,67 quale quota di anticipazione fino del 50%, dell'importo a carico del Commissario Delegato, risultante dall'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento ID n. 16: «Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara di Po (MN), del Comune di Borgo Carbonara, CUP E36C16000000006, sul conto di contabilità speciale tesoreria unica del Comune di Borgo Carbonara n. 0320273;

4. di imputare la suddetta spesa di cui al punto 3 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità

speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 15, comma 440°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbonara e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti